



CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA

prot.

Ferrara, li

* * * * *

Opere di competenza del Consorzio e della Regione Emilia-Romagna

Interventi di restauro e risanamento conservativo di Palazzo Naselli Crispi, sede del Consorzio sita a Ferrara in Via Borgo dei Leoni 28.

CUP J72I13000160009 - CIG

"PROGETTO NASELLI CRISPI"

Importo a base d'appalto: € 2.338.009,92 al netto di IVA

Importo di contratto: € al netto di IVA

Impresa appaltatrice: con sede in

* * * * *

(schema di)

CONTRATTO D'APPALTO DI LAVORI PUBBLICI

* * * * *

Repubblica Italiana

L'anno duemiladiciotto, questo giorno di del mese di

2017

In Ferrara, Via

Avanti a me Notaio Dott. con residenza in Ferrara ed iscritto nel

Collegio del Distretto Notarile di detta città, sono presenti i Signori:

- 1) - **DALLE VACCHE FRANCO**, nato a Venezia il 29 aprile 1956, residente a Venezia e domiciliato per la carica presso la Sede legale del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, il quale, giusta Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consor-

zio n. del interviene nella sua qualità di Presidente pro-tempore e legale rappresentante del **CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA**, con sede legale temporanea in 44121 Ferrara, Via de' Romei 7, codice fiscale 93076450381, indirizzo di posta elettronica certificata posta.certificata@pec.bonificaferrara.it (soggetto contraente più avanti definito semplicemente "**Consorzio**");

2) -, nato a il, residente a e domiciliato per la carica presso la Sede legale dell'Impresa, il quale, giusta Deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Società n. del interviene nella sua qualità di e legale rappresentante dell'Impresa con sede legale in, Via, codice fiscale e partita IVA, iscritta al registro delle Imprese presso la CCIAA di al n., REA n., indirizzo di posta elettronica certificata (soggetto contraente più avanti definito semplicemente "**Appaltatore**");

della cui identità personale, qualifica, poteri e capacità giuridica io Notaio sono personalmente certo.

I medesimi sopra costituiti a mezzo del presente atto stipulano e convengono quanto segue:

Premesse

I) Inquadramento generale dell'appalto - Progetto - Finanziamento

Palazzo Naselli Crispi, sede legale ed amministrativa del Consorzio ubicata a Ferrara in Via Borgo dei Leoni 28, a causa del terremoto del maggio 2012 ha subito rilevanti danni e, a seguito di interventi provvisori di messa in sicurezza, attualmente è in

parte inagibile.

L'edificio, il cui originario impianto costruttivo risale al 1537, è un bene immobile culturale tutelato ai sensi della vigente normativa in materia, come da Decreto del 21 maggio 1920, confermato dalla competente Soprintendenza di Ravenna in data 20 gennaio 1986.

Sin dal 2013 si è dato corso all'iter progettuale previsto dalla normativa in materia avente ad oggetto, oltre agli interventi di ripristino dei danni strutturali subiti a causa del terremoto, il complesso di attività di restauro, recupero conservativo, miglioramento sismico, manutenzione straordinaria e adeguamento degli impianti tecnologici dell'edificio. In particolare, Il documento preliminare alla progettazione è stato approvato con Deliberazione del Comitato Amministrativo n. 196 del 30 ottobre 2013, il progetto preliminare è stato approvato con Deliberazione del Comitato Amministrativo n. 85 del 5 marzo 2014 ed il progetto definitivo è stato approvato con Deliberazione del Comitato Amministrativo n. 203 del 3 settembre 2014.

L'importo della prima stesura progetto esecutivo, datato 24 luglio 2015, ammontava complessivamente ad € 2.950.000,00, di cui € 2.404.014,44 per lavori in appalto al netto di IVA.

Il progetto è classificato presso il DIPE con codice CUP J72I13000160009.

Al progetto hanno contribuito, per quanto di rispettiva competenza, l'Ing. Marco Volpin, Capo Sezione Progettazione e Direzione Lavori del Consorzio, in qualità di progettista generale, l'Arch. Barbara Pazi per gli aspetti architettonici, l'Ing. Giovanni Paolazzi per gli impianti tecnologici, l'Ing. Michele Simoni per i calcoli strutturali e la Ditta specializzata Etra S.n.c. per gli interventi specializzati di restauro.

Responsabile unico del procedimento è l'Ing. Gianni Tebaldi, Direttore dell'Area Tecnica del Consorzio, nominato con Deliberazione del Comitato Amministrativo n. 101

del 29 aprile 2013.

Per quanto di competenza dell'Amministrazione consorziale, la prima stesura del progetto esecutivo è stata approvata con Deliberazione del Comitato Amministrativo del Consorzio n. 169 del 29 luglio 2015.

Il progetto ha ricevuto il parere favorevole della Commissione della Regione Emilia-Romagna per l'esame degli edifici sottoposti alla tutela del D.Lgs. 42/2004 con nota prot. CR.2015.0017599 del 21 aprile 2015.

Per quanto di competenza del Ministero dei Beni Culturali, il progetto esecutivo sopracitato è stato approvato dalla competente Soprintendenza di Bologna, Modena, Reggio Emilia e Ferrara con nota prot. 2275 del 9 febbraio 2016.

Il progetto ha ricevuto l'autorizzazione sismica del Servizio Geologico della Regione Emilia-Romagna con Determinazione n. 5713 dell'11 aprile 2016.

In ragione dei danni subiti a causa del terremoto, il progetto è in parte finanziato dalla Regione Emilia-Romagna. In particolare, l'intervento è inserito nel "PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DEI BENI CULTURALI" – Integrazione e modifica 30 maggio 2014, approvato con Deliberazione di Giunta n. 801 del 17 giugno 2013 e con Decreto del Commissario Delegato n. 513 del 24 giugno 2013, come modificato e integrato con Deliberazione di Giunta n. 1388 del 30 settembre 2013 e con Ordinanze del Commissario Delegato n. 111 del 30 settembre 2013, n. 120 e n. 121 del 11 ottobre 2013. Il progetto rientra altresì nei "PIANI ANNUALI 2013 – 2014 OPERE PUBBLICHE - BENI CULTURALI - EDILIZIA SCOLASTICA UNIVERSITÀ" - Integrazione e modifica ai Piani Annuali 2013/2014, come modificati e integrati con Deliberazione di Giunta n. 192 del 17 febbraio 2014 e con Ordinanza del Commissario Delegato n. 14 del 24 febbraio 2014. Il progetto è stato definitivamente cofinanziato dalla Regione con Decreto di Assegnazione del Commissario Delegato n. 1309 del 6 maggio

2016, sino alla concorrenza di € 687.390,32.

Per l'importo di € 2.262.609,68 il progetto è finanziato con risorse proprie del Consorzio, di cui € 826.979,60 a titolo di indennizzo ricevuto grazie alla polizza assicurativa operante a garanzia dei danni da terremoto.

In ragione di alcune richieste pervenute durante l'istruttoria di approvazione da parte della Regione Emilia-Romagna, nonché nella fase di verifica che il RUP ha condotto con l'ausilio di professionisti esterni specializzati nei settori dei beni architettonici e del restauro, la prima stesura del progetto esecutivo ha subito alcune modifiche di dettaglio.

La versione aggiornata del progetto esecutivo, datato 23 marzo 2017, fermo restando l'importo complessivo in € 2.950.000,00, prevede un importo per lavori in appalto di € 2.338.009,92 al netto di IVA.

Con rapporto in data 24 marzo 2017, detto progetto è stato sottoposto con esito positivo alla verifica prevista dall'art. 26 del D.Lgs. 50/2016.

Il medesimo progetto è stato quindi approvato dal Comitato Amministrativo del Consorzio con Deliberazione n. 75 del 29 marzo 2017.

Ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 il progetto è stato infine validato dal RUP Ing. Gianni Tebaldi con atto del 19 aprile 2017.

II) Oggetto e importo dell'appalto - Categoria dei lavori - Subappaltabilità

L'appalto ha ad oggetto gli interventi di restauro e risanamento conservativo di Palazzo Naselli Crispi, sede del Consorzio sita a Ferrara in Via Borgo dei Leoni 28.

In particolare, l'appalto comprende diversi aspetti riguardanti il recupero dei danni provocati dagli eventi sismici del maggio 2012, con conseguente riduzione della vulnerabilità dei corpi di fabbrica e miglioramento sismico, opere necessarie al superamento delle barriere architettoniche, risanamento conservativo in generale ed il re-

stauro di alcuni apparati decorativi interni e delle facciate dei corpi di fabbrica che compongono il complesso edilizio, nonché l'adeguamento degli impianti tecnologici. L'importo a base d'appalto ammontava ad € 2.338.009,92 al netto di IVA ed era così composto:

lavori a misura	€	<u>2.163.287,53</u>
totale lavori soggetti a ribasso	€	2.163.287,53
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.....	€	<u>174.722,39</u>
importo totale a base d'appalto	€	2.338.009,92

Il corrispettivo d'appalto è stabilito interamente a misura, come sopra indicato.

Tutti i lavori in appalto sono riconducibili all'unica categoria generale OG2 (restauro e manutenzione di beni immobili sottoposti a tutela) di cui all'Allegato A al D.P.R. 207/2010, e sono subappaltabili entro il limite del 30%. Il corrispondente requisito di capacità tecnico-economica necessario per l'esecuzione dei lavori è il possesso di attestazione SOA con iscrizione in categoria OG2 classifica minima IV.

Ai sensi dell'art. 148, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, si dà atto che fanno parte dei lavori ricondotti alla categoria generale OG2, per un importo di € 434.745,54 al netto degli oneri per la sicurezza e dell'IVA, interventi di restauro, manutenzione ordinaria e straordinaria di superfici decorate, manufatti lapidei, dipinti murali, stucchi e intonaci dipinti riconducibili alla categoria specializzata OS2-A (superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale), che sono affidati congiuntamente agli altri lavori per esigenze di coordinamento accertate dal RUP ai sensi del comma 1 del citato art. 148, e non sono stati scorporati stante l'intervenuta abrogazione dell'art. 108 del D.P.R. 207/2010. Detti lavori specializzati, individuati nel computo metrico estimativo allegato al presente contratto, possono essere eseguiti direttamente dall'Appaltatore o affidati in subappalto, in tutto o in parte, ad Impresa in possesso di attestazione

SOA con iscrizione in categoria OS2-A, con classifica sufficiente a coprire l'importo del subappalto.

Stante il ribasso del% offerto dall'Appaltatore sull'importo dei lavori soggetto a ribasso di € 2.163.287,53, l'importo del contratto ammonta ad € al netto di IVA ed è così rideterminato:

lavori a misura	€
totale ribassato lavori	€
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ <u>174.722,39</u>
importo totale del contratto	€

Ferma restando la riconducibilità alla categoria OG2 di tutti i lavori in appalto per il sopra indicato importo di contratto di €, si dà atto che in ragione del ribasso ottenuto i lavori afferenti alla categoria specializzata OS2-A ammontano ora ad € al netto degli oneri per la sicurezza e dell'IVA.

III) Procedimento di appalto - Aggiudicazione

La gara per l'affidamento dei lavori in oggetto è stata esperita in attuazione alla Deliberazione a contrarre del Comitato Amministrativo consorziale n. del, mediante procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con aggiudicazione in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Il bando di gara è stato pubblicato, tra l'altro, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5^ Serie Speciale Contratti Pubblici, n. del, sul sito web del Consorzio e agli Albi del Consorzio e del Comune di Ferrara.

L'Appaltatore ha ottenuto il punteggio più alto pari a centesimi e, in relazione all'offerta economica, ha offerto un ribasso del% applicabile all'importo dei lavori soggetto a ribasso di € 2.163.287,53. L'importo di aggiudicazione e del contratto ammonta pertanto ad €, secondo la ripartizione sopra

indicata. Il tutto come risulta dai seguenti n. verbali di gara acquisiti agli atti del Consorzio: verbale della 1ª seduta: prot. del; verbale della 2ª seduta: prot. del; verbale della 3ª seduta: prot. del; verbale della 4ª seduta: prot. del

Il Comitato Amministrativo consorziale ha disposto l'aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto con Deliberazione n. del

Verificati con esito positivo i requisiti di qualificazione dell'Appaltatore, il Presidente della Commissione di gara ha attestato l'intervenuta efficacia della suddetta aggiudicazione con atto interno prot. del

IV) Acronimi e relativi significati

Si dà atto che nell'ambito del presente contratto vengono utilizzati, tra gli altri già noti, i seguenti particolari acronimi, che corrispondono rispettivamente a: **CIG**: Codice Identificativo Gara che identifica il presente contratto; **CUP**: Codice Unico di Progetto; **RUP**: Responsabile Unico del Procedimento che agisce per conto del Consorzio; **RL**: Responsabile dei Lavori in materia di sicurezza che agisce per conto del Consorzio, che coincide con il RUP; **DL**: Direttore dei Lavori che agisce per conto del Consorzio; **DO**: Direttore Operativo che agisce per conto del Consorzio; **IC**: Ispettore di Cantiere che agisce per conto del Consorzio; **CSE**: Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione che agisce per conto del Consorzio; **LRA**: Legale Rappresentante o Procuratore dell'Appaltatore che sottoscrive il contratto; **DCA**: Direttore di Cantiere dell'Appaltatore; **CDSA**: Collaboratore Direttivo Specializzato dell'Appaltatore; **CCA**: Capo Cantiere dell'Appaltatore; **PSC**: Piano di Sicurezza e Coordinamento predisposto dal Consorzio; **POS**: Piano Operativo di Sicurezza predisposto dall'Appaltatore e dagli eventuali Subcontraenti; **DURC**: Documento Unico di Regolarità Contributiva; **SAL**: Stato di Avanzamento dei Lavori; **ANAC**: Autorità Nazio-

nale Anticorruzione; **SOA**: Società Organismo di Attestazione che qualifica l'Appaltatore; **PEC**: Posta Elettronica Certificata.

* * * * *

Tutto ciò premesso le Parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1. - Natura e causa del contratto - Assunzione dell'appalto e della relativa alea

Il presente è un contratto d'appalto di lavori pubblici con il quale l'Appaltatore assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento dell'opera verso un corrispettivo in denaro.

L'Appaltatore è pienamente consapevole che con il presente contratto non assume un ruolo di mero esecutore, ma un ruolo di soggetto perito, prudente e diligente, in grado di condurre i lavori oggetto di appalto in modo conforme alle prescrizioni contrattuali, seguendo le migliori regole dell'arte, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e adempiendo al suo compito di cooperazione con la direzione lavori del Consorzio.

In caso di lavori, forniture e prestazioni di dettaglio non esattamente determinate a priori in contratto, l'Appaltatore è obbligato a richiedere alla direzione lavori del Consorzio tutte le disposizioni operative e tecniche del caso, e a tali disposizioni dovrà attenersi, fatta salva la sua autonomia organizzativa nell'adempimento delle stesse e a suo rischio imprenditoriale.

L'Appaltatore col presente atto si obbliga formalmente e legalmente ad assumere in appalto dal Consorzio, come assume, l'esecuzione dei lavori sopra descritti, ai sensi dell'art. 1655 del Codice Civile, del Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in quanto vigente del Regolamento D.P.R. 207/2010, della ulteriore nor-

mativa vigente in materia di contratti pubblici di lavori, nonché del presente contratto.

L'Appaltatore è pienamente edotto e consapevole che il presente contratto, avendo ad oggetto lavori pubblici, ha una causa tipica del tutto peculiare, che espone lo stesso Appaltatore ad una specifica alea di rischio imprenditoriale, economico e finanziario, differente dal contratto d'appalto di lavori privati.

L'alea di rischio del presente accordo, e con essa la causa del presente contratto, è solo indicata dall'art. 1655 del Codice Civile, ma poi delineata nei suoi propri aspetti di dettaglio dalla normativa pubblicistica, ed in particolare dai sopra citati D.Lgs. 50/2016 e D.P.R. 207/2010, oltre che dal presente contratto.

L'Appaltatore si assume quindi, in totale consapevolezza, il rischio specifico insito e connaturato nell'appalto di lavori pubblici, rinunciando sin d'ora a pretese e richieste non compatibili con l'alea di rischio assunta.

Art. 2. - Oggetto dell'appalto

Il presente appalto ha ad oggetto l'esecuzione dei lavori, le forniture e le prestazioni accessorie costituenti gli interventi di restauro e risanamento conservativo di Palazzo Naselli Crispi, sede del Consorzio sita a Ferrara in Via Borgo dei Leoni 28, come sinteticamente illustrato in premessa e dettagliatamente definito per qualità, quantità e modalità esecutive nel capitolato speciale d'appalto, nel computo metrico estimativo, nel cronoprogramma e in tutta l'altra documentazione di progetto che fa parte del presente contratto e alla quale si rimanda.

Formano inoltre oggetto dell'appalto e costituiscono precisi e inderogabili obblighi dell'Appaltatore i contenuti dell'offerta tecnica, come definita dal Consorzio ai sensi dell'art. 95, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, prodotta dallo stesso Appaltatore in fase di gara ed allegata al presente contratto.

Art. 3. - Opere di accessibilità del sottotetto

In particolare, forma oggetto dell'appalto e costituisce preciso e inderogabile obbligo dell'Appaltatore, in quanto impegno assunto in sede di offerta economica prodotta dallo stesso in fase di gara, la realizzazione delle opere di accessibilità del sottotetto che ne consentono la massima praticabilità in condizioni di sicurezza, sia per le necessarie verifiche periodiche dello stato delle strutture sia per la manutenzione delle stesse, costituite da passerelle fisse in grigliato di acciaio zincato, così come progettate e descritte nell'offerta tecnica allegata al presente contratto.

La mancata, parziale o irregolare esecuzione delle suddette passerelle può comportare l'applicazione di penali pecuniarie, come definite in apposito successivo articolo.

Art. 4. - Importo dell'appalto - Corrispettivo - Prezzi

L'importo contrattuale d'appalto ammonta ad € (diconsi euro) al netto di IVA di legge, di cui € per lavori a misura ed € 174.722,39 di oneri per la sicurezza.

Detto importo deriva dall'applicazione del ribasso del % offerto dall'Appaltatore, applicato all'importo a base d'appalto di € 2.163.287,53 riferito ai lavori, esclusi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Il corrispettivo d'appalto, fatti salvi gli oneri per la sicurezza, è stabilito interamente a misura, come sopra specificato.

I singoli prezzi di applicazione, unitari per i lavori a misura, sono quelli definiti per ciascun articolo nel computo metrico estimativo allegato al presente contratto, al netto del suddetto ribasso del %.

L'importo d'appalto riferito ai lavori può subire variazioni in aumento o in difetto, in ragione di eventuali varianti in corso d'opera, nei limiti e alle condizioni di legge, come più avanti trattato.

Gli oneri per la sicurezza, determinati analiticamente prefigurando l'adozione di specifiche misure di prevenzione, possono altresì subire variazioni in aumento o in difetto, in ragione di eventuali varianti in corso d'opera che comportino la necessaria adozione di misure di prevenzione diverse da quelle originariamente previste, come più avanti trattato.

L'Appaltatore si dichiara perfettamente consapevole che il prezzo di contratto, che l'Appaltatore stesso ritiene congruo e sufficientemente remunerativo, comprende i lavori, le forniture, le prestazioni professionali e di mano d'opera, l'impiego di officine ed impianti di produzione, attrezzature e mezzi di trasporto, nonché tutti gli oneri ed obblighi diretti e indiretti che concorrono nell'insieme alla completa, regolare e puntuale esecuzione del presente contratto. L'Appaltatore rinuncia pertanto fin d'ora a qualunque pretesa e rivalsa di carattere economico derivante da sue responsabilità nella valutazione dell'offerta prodotta, quali l'imperizia, la negligenza o la sottovalutazione degli oneri ed obblighi compresi nel prezzo d'appalto.

Il prezzo di contratto è fisso ed invariabile. Non è ammessa la revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, comma 1, del Codice Civile.

Art. 5. - Incedibilità e forma del contratto

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 50/2016.

In caso di cessione totale o una o più cessioni parziali, di fatto o simulate, salvo quanto oltre detto in tema di subcontratti, il Consorzio si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto, integrando ciò un grave inadempimento dell'Appaltatore.

Il contratto è stipulato per atto pubblico notarile informatico ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, a spese dell'Appaltatore.

Art. 6. - Ordinamento generale e disciplina speciale che regolano l'appalto

L'Appaltatore è tenuto all'adempimento di tutte le disposizioni legislative, regolamentari e di "soft law" in materia di contratti pubblici di lavori aventi ad oggetto i beni del patrimonio culturale, in quanto applicabili e compatibili con il presente appalto, in vigore nello Stato alla data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, cioè il

A titolo indicativo e non esaustivo, i principali provvedimenti di legge cui fare riferimento, nei rispettivi testi come modificati e integrati ed attualmente vigenti, sono:

- il Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- i vigenti provvedimenti attuativi del suddetto D.Lgs. 50/2016 (DD.MM., D.P.C.M., Linee Guida ANAC);
- il Regolamento dei contratti pubblici D.P.R. 207/2010, in quanto tutt'ora vigente in via transitoria, con particolare riguardo agli artt. da 239 a 248, oltre all'art. 251;
- il capitolato generale d'appalto dei LL.PP. D.M. 145/2000, in quanto applicabile e non sostituito dal sopra citato D.P.R. 207/2010;
- il Testo Unico in materia di salute e sicurezza del lavoro D.Lgs. 81/2008;
- il Testo Unico in materia di tutela ambientale D.Lgs. 152/2006;
- il Codice antimafia D.Lgs. 159/2011;
- il Codice Civile, in quanto citato dal presente contratto ed in via residuale, per quanto non specificamente disciplinato dalle norme in materia di lavori pubblici.

Costituisce la disciplina di natura speciale che regola l'esecuzione dei lavori in oggetto il presente contratto, ivi comprese le premesse ed ogni suo allegato.

Inoltre, visto il "vuoto normativo" non ancora colmato venutosi a creare con l'abrogazione del Regolamento D.P.R. 207/2010, e ritenuto necessario disciplinare compiutamente e comunque tutti gli aspetti esecutivi dell'appalto, il presente con-

tratto cita e si rifà ad alcuni articoli abrogati del citato D.P.R. 207/2010, con particolare riguardo alla contabilità dei lavori, qui da intendersi come clausole negoziali convenute tra le Parti. Resta inteso che, benché citate in contratto, non comunque saranno applicabili le abrogate norme del D.P.R. 207/2010 qualora risultino in contrasto con subentrate norme vigenti.

L'Appaltatore è inoltre tenuto al pieno rispetto di leggi, CCNL, regolamenti nazionali e locali afferenti la retribuzione, assistenza sociale e assicurazione dei lavoratori.

In caso di contrasto tra clausole contrattuali e norme giuridiche di livello legislativo e/o regolamentare, prevale la clausola contrattuale, a norma dell'art. 1322, comma 1, del Codice Civile. In caso contrario si applica l'art. 1419, comma 2, del Codice Civile. A norma dell'art. 1374 del Codice Civile, le clausole contrattuali vincolano le Parti non solo a quanto è espresso nelle medesime clausole, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge o, in mancanza, secondo gli usi normativi o l'equità.

I richiami effettuati in modo espresso nel presente contratto alle norme di legge e/o di regolamento, o ad altre fonti del diritto, hanno valore recettizio: la norma richiamata ha valore di clausola contrattuale; le Parti dichiarano di averne piena conoscenza e perciò se ne omette l'allegazione al contratto; le Parti manifestano la propria volontà nel volere che le stesse assumano valore pattizio.

Ogni norma giuridica sopravvenuta alla stipulazione del presente contratto non modifica né integra la disciplina dei rapporti tra le Parti, se non imperativamente applicabile anche ai contratti in corso di esecuzione.

Le norme giuridiche che regolano i rapporti tra le Parti devono essere interpretate applicando le norme di cui al Capo IV, Titolo II, Libro Quarto, del Codice Civile, con esclusione dell'art. 1370.

In caso di discordanza tra elaborati progettuali, deve essere adottata la soluzione più aderente, in primo luogo alle finalità per cui l'opera viene realizzata, in secondo luogo alle buone pratiche della tecnica di settore, ed infine alla celere esecuzione.

Qualora vi fosse una qualsivoglia discordanza dovuta a mero errore materiale, la Parte più diligente ne deve fare menzione all'altra Parte appena accortasi dell'errore, per la relativa correzione, senza che ciò possa essere causa di indennizzi o rimborsi o risarcimenti.

Art. 7. - Domicilio del Consorzio e dell'Appaltatore ai fini del contratto

Agli effetti del presente contratto, il Consorzio elegge il proprio domicilio legale presso la sua sede legale temporanea in Via de' Romei 7, 44121 Ferrara, PEC posta.certificata@pec.bonificaferarra.it.

Ogni atto, notificazione e comunicazione formale da parte dell'Appaltatore al Consorzio, nelle persone dei diversi soggetti che lo rappresentano ai fini del contratto, deve essere indirizzata al sopra indicato domicilio, a pena di inefficacia o nullità.

Gli uffici di Direzione dei lavori si trovano presso la sede degli Uffici Tecnici del Consorzio in Ferrara, Via Mentana 7.

Agli effetti del presente contratto, in deroga a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del capitolato generale D.M. 145/2000, l'Appaltatore elegge il proprio domicilio legale presso la sua sede legale in, PEC

Si precisa che la corrispondenza tramite PEC equivale alla posta raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 8. - Composizione societaria dell'Appaltatore

Ai sensi del D.P.C.M. 187/1991, l'Appaltatore è tenuto a comunicare al Consorzio la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni "con diritto di voto" sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle co-

municazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a sua disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie dell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.

L'Appaltatore deve inoltre segnalare al Consorzio eventuali variazioni nella composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto a quanto precedentemente comunicato, non appena queste intervengano.

Nel caso il soggetto Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo, la suddetta comunicazione è da intendersi relativa a tutte le imprese componenti.

La suddetta comunicazione è dovuta anche da eventuali Subcontraenti autorizzati che prendano parte all'esecuzione dei lavori, fermo restando in tal caso che spetta comunque all'Appaltatore garantire tale adempimento nei confronti del Consorzio.

Ciò premesso, si dà atto che l'Appaltatore ha prodotto la suddetta comunicazione, acquisita agli atti del Consorzio.

Art. 9. - Variazioni di soggetti, fatti, stati e luoghi dell'Appaltatore

L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente al Consorzio, durante il corso del contratto, le eventuali variazioni intervenute in ordine alla composizione e alla legale rappresentanza dell'Impresa, al domicilio ai fini del contratto, ai poteri, ruoli e mansioni attribuiti ai diversi soggetti che rappresentano a vario titolo l'Appaltatore nel presente contratto, alle coordinate bancarie su cui effettuare i pagamenti e a quant'altro necessario od opportuno, ivi compresa l'eventuale richiesta e l'ammissione al concordato preventivo.

In caso di cessione di azienda, affitto integrale o parziale di azienda e di atti di trasformazione, fusione o scissione, che interessino l'Appaltatore, il nuovo soggetto subentrante dovrà dimostrare di possedere i requisiti minimi di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa necessari per l'esecuzione dei

lavori originariamente assunti dall'Appaltatore, pena la risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore.

Ove ne ricorra il caso, si applica l'art. 110 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 10. - Rappresentanti del Consorzio ai fini del contratto - Direzione dei lavori e coordinamento sicurezza per conto del Consorzio

Titolato ad impegnare legalmente il Consorzio nei confronti dell'Appaltatore è esclusivamente il Presidente del Consorzio in carica, al quale spetta la sottoscrizione del contratto ed ogni eventuale successiva modifica o integrazione ai patti contrattuali originari.

Al Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nominato dal Consorzio spettano i compiti e sono attribuite le prerogative stabilite dagli artt. 31 e 101, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, nonché dagli artt. 9 e 10 del D.P.R. 207/2010, fermi restando i limiti di discrezionalità riservati all'Amministrazione del Consorzio a norma dello Statuto consorziale.

In materia di direzione dei lavori per conto del Consorzio si applicano, in quanto compatibile, l'art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e le Linee Guida ANAC n. del I lavori, sotto il profilo tecnico-esecutivo, sono condotti per conto del Consorzio da un Ufficio di direzione dei lavori istituito dal Consorzio stesso, formato da un Direttore dei lavori (DL) e dai suoi Assistenti, ossia Direttori Operativi (DO) e Ispettori di Cantiere (IC).

In particolare, tenuto conto della multidisciplinarietà dei lavori in appalto, sono individuati Direttori Operativi con titoli e competenze professionali specifiche per ogni settore di intervento, tra cui, ai sensi dell'art. 147, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, un Restauratore qualificato ai sensi della normativa vigente in materia, ai fini degli interventi di restauro, manutenzione ordinaria e straordinaria di superfici decorate, manu-

fatti lapidei, dipinti murali, stucchi e intonaci dipinti riconducibili alla categoria specializzata OS2-A.

Al DL spettano i compiti e sono attribuite le prerogative stabilite dall'ordinamento normativo in materia di esecuzione di lavori pubblici. Nello svolgimento del ruolo, il DL è equiparabile ad un pubblico ufficiale. In assenza del DL, i suoi Assistenti lo rappresentano e l'Appaltatore è pertanto tenuto ad osservarne le indicazioni e prescrizioni.

Salvo il caso in cui vengano disposti dal DL interventi in variante di dettaglio che comportano maggiori costi rispetto alle previsioni di contratto, per i quali è necessario l'ordine di servizio scritto, come più avanti precisato all'articolo inerente le varianti, in generale il DL ha facoltà di comunicare con l'Appaltatore nelle forme ritenute più idonee al caso, verbalmente o per iscritto, in via diretta o per mezzo dei suoi Assistenti. Nel caso in cui l'Appaltatore ritenga che una comunicazione, poiché avente contenuto dispositivo di rilievo economico per l'Appaltatore, debba essere fornita per iscritto, con ordine di servizio od anche solo tramite posta elettronica, deve farne specifica richiesta al DL. Gli ordini di servizio del DL sono sempre emanati per iscritto, nelle forme e modalità più avanti specificate in apposito articolo.

Per tutti i riscontri ritenuti opportuni, è facoltà del DL e dei suoi Assistenti procedere all'identificazione delle persone presenti in cantiere ed allontanare immediatamente dallo stesso qualsiasi persona non autorizzata a presenziarvi. E' altresì facoltà del DL e dei suoi Assistenti far allontanare immediatamente dal cantiere qualsiasi mezzo di trasporto, mezzo d'opera, attrezzatura, manufatto o materiale che sia di ingombro, che possa danneggiare cose o che non sia comunque pertinente ed utile all'esecuzione dei lavori.

In materia di sicurezza nei cantieri, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, le funzioni di Re-

sponsabile dei Lavori (RL) sono attribuite al RUP, mentre le funzioni di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) sono attribuite ad un tecnico dipendente del Consorzio a ciò abilitato ai sensi dell'art. 98 del D.L.gs. 81/2008.

In materia di sicurezza nei cantieri, fermi restando gli obblighi stabiliti in linea generale dal D.L.gs. 81/2008, con particolare riguardo all'art. 15, al Presidente del Consorzio, al RL e al CSE spettano i compiti e sono attribuite le prerogative stabilite specificamente dagli artt. 90, 92 e 93 del D.L.gs. 81/2008.

Tutto ciò premesso, si dà atto che il Consorzio ha designato nei suddetti ruoli i seguenti tecnici dipendenti:

- RUP/RL: Dott. Ing. Gianni Tebaldi;
- DL:
- DO opere di architettura:
- DO opere specializzate di restauro (Restauratore):
- DO opere impiantistiche:
- DO/CSE:
- IC opere di ingegneria, architettura e restauro:
- IC opere impiantistiche:

Art. 11. - Rappresentanti dell'Appaltatore ai fini del contratto - Direzione di cantiere e coordinamento sicurezza per conto dell'Appaltatore

Il contratto, come anche ogni eventuale atto di sottomissione o aggiuntivo allo stesso, è stipulato in nome e per conto dell'Appaltatore da un suo Legale rappresentante o Procuratore (LRA), comunque dotato dal competente Organo amministrativo societario dei necessari poteri per rappresentare l'Appaltatore ed impegnarlo legalmente nei confronti del Consorzio.

Qualora il contratto venga stipulato da un Procuratore, copia autentica notarile della

procura va allegata al contratto. La procura, generale o speciale, deve essere conferita per atto pubblico notarile e deve riportare un mandato di rappresentanza e procura che conferisca al Procuratore i necessari poteri per stipulare ed eseguire il presente contratto in nome e per conto dell'Appaltatore.

Di norma, spettano al LRA che stipula il contratto i compiti di rappresentare legalmente l'Appaltatore ai fini dell'esecuzione del contratto, con particolare riguardo, tra gli altri, ai seguenti compiti specifici:

- a) sottoscrivere in nome e per conto dell'Appaltatore gli atti di contabilità che presuppongono poteri di legale rappresentanza, diversi da quelli meramente tecnici che riguardano la quantificazione e qualità dei lavori e delle forniture di contratto eseguiti, quali, a titolo non esaustivo, il programma esecutivo di dettaglio dell'Appaltatore, il verbale di consegna, i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il registro di contabilità, i verbali nuovi prezzi, il certificato di ultimazione, il conto finale, i verbali e certificati di collaudo tecnico-funzionale, amministrativo e contabile, le riserve;
- b) in materia di sicurezza in cantiere, adempiere ed assicurare l'adempimento degli obblighi che il D.Lgs. 81/2008 pone a carico del datore di lavoro dell'Impresa appaltatrice, ed in particolare, benché a titolo non esaustivo: prima dell'inizio dei lavori, svolgere ed organizzare in cantiere, congiuntamente con il CSE, le attività di cooperazione e coordinamento di cui all'art. 26, comma 2, del D.Lgs. 81/2008, fermo restando che tali attività vanno svolte anche in corso d'opera, con particolare riguardo al coinvolgimento di Subcontraenti nell'esecuzione dei lavori; verificare l'idoneità tecnico-professionale dei Subcontraenti in relazione alla sicurezza in cantiere, a norma dell'Allegato XVII, comma 3, al D.Lgs. 81/2008, nonché ricevere, verificare e validare, anche in relazione al PSC e al POS dell'Appaltatore, i

POS dei Subcontraenti, prima di produrli al CSE, a norma dell'art. 101, comma 3, del D.Lgs. 81/2008; curare il coordinamento di tutti i Subcontraenti operanti in cantiere, autorizzati o meno, a norma dell'art. 105, comma 17, del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 6 del capitolato generale D.M. 145/2000, all'atto della stipulazione del contratto l'Appaltatore deve designare il Direttore di Cantiere (DCA), al quale spetta la conduzione tecnico-esecutiva dei lavori d'appalto, che può coincidere o meno con il suddetto LRA.

Qualora il LRA non intenda esercitare personalmente anche il ruolo di DCA, deve conferire l'incarico di DCA ad un Direttore tecnico dell'Appaltatore di cui all'art. 87 del D.P.R. 207/2010, o ad un tecnico dipendente dell'Appaltatore, o ad altro tecnico professionista esterno all'Appaltatore.

In ogni caso, il DCA deve necessariamente possedere requisiti di moralità, qualificazione professionale, capacità tecnica, esperienza e formazione in materia di sicurezza del lavoro e prevenzione degli infortuni, idonei alla regolare e migliore esecuzione dei lavori a norma di legge e di contratto.

Qualora il ruolo di DCA sia assunto dal LRA, in possesso dei suddetti requisiti professionali, è sufficiente che l'Appaltatore ne dia comunicazione al Consorzio all'atto della stipulazione del contratto. In tal caso, tutti i compiti di rappresentanza legale dell'Appaltatore ai fini dell'esecuzione del contratto e quelli tecnico-esecutivi fanno integralmente carico al LRA.

Diversamente, qualora l'incarico di DCA venga conferito a un Direttore tecnico di cui all'art. 87 del D.P.R. 207/2010, o a un tecnico dipendente, o ad altro tecnico professionista esterno, l'incarico deve essere conferito dall'Appaltatore mediante mandato tecnico-esecutivo scritto, firmato in calce per accettazione dal DCA, che l'Appaltatore

deve produrre al Consorzio all'atto della stipulazione del contratto e che, allegato allo stesso, ne diviene parte integrante.

In ogni caso, il mandato deve prevedere espressamente che l'Appaltatore affida al DCA i seguenti compiti:

- c) in generale, sovrintendere ai lavori appaltati per conto dell'Appaltatore sotto i profili tecnico-esecutivo, della sicurezza in cantiere e della tutela ambientale, ed in particolare, a titolo non esaustivo:
- d) organizzare e coordinare le attività di cantiere ai fini dell'esecuzione dei lavori nei modi e tempi stabiliti dal contratto e secondo le prescrizioni specifiche ricevute dal DL, provvedendo o facendo provvedere alle necessarie provviste di materiali, attrezzature, mezzi di trasporto e d'opera e impartendo alle maestranze le necessarie istruzioni;
- e) ai fini della più efficiente e tempestiva organizzazione dei lavori, provvedere o far provvedere con congruo anticipo rispetto al programmato inizio delle attività da subaffidare, alle istruttorie previste dal presente contratto finalizzate a subaffidare a terzi parte delle attività appaltate;
- f) presenziare assiduamente in cantiere e presso gli uffici della direzione dei lavori presso il Consorzio, tanto quanto è necessario alla migliore conduzione dei lavori;
- g) provvedere in contraddittorio con la direzione dei lavori del Consorzio alle misurazioni, ai controlli, ai rilievi e alle campionature che questo dispone, sottoscrivendo per conto dell'Appaltatore i libretti delle misure, i verbali di pesatura, i verbali di constatazione, le liste settimanali delle provviste e della mano d'opera, i verbali di prove e verifiche di funzionalità in corso d'opera e gli altri atti di contabilità che riguardano la quantificazione e qualità dei lavori e delle forniture di contratto eseguiti, ad esclusione degli atti di contabilità di competenza esclusiva

del Legale rappresentante o Procuratore dell'Appaltatore che ha stipulato il contratto.

Inoltre, come sopra accennato e a giudizio dell'Appaltatore, ferme restando le prerogative che, in ordine agli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi al contratto, spettano in via esclusiva al Legale rappresentante o Procuratore dell'Appaltatore che lo ha stipulato, possono essere assegnati al DCA anche i compiti e i poteri di rappresentare legalmente l'Appaltatore ai fini dell'esecuzione del contratto, con particolare riguardo ai compiti specifici sopra indicati alle lettere a) e b), che di norma competono al LRA, ovvero limitatamente ai soli compiti di cui alla lettera b), in quanto di peculiare pertinenza tecnica. In tali ultimi casi, il mandato al DCA, nella suddetta forma di scrittura privata, assume valore di mandato con rappresentanza e procura, ai fini e nei limiti dell'esecuzione del contratto, e per i compiti specifici indicati nel mandato stesso.

Il nominativo del DCA va indicato nel cartello di cantiere.

L'eventuale sostituzione del DCA per iniziativa dell'Appaltatore dovrà essere immediatamente notificata al Consorzio e dovrà essere disposta dall'Appaltatore in modo che non vi siano tempi, durante l'esecuzione del contratto, in cui tale incarico resti vacante, pena la possibile interruzione dei lavori per colpa dell'Appaltatore.

Ai sensi dell'art. 6, comma 5, del capitolato generale D.M. 145/2000, il DL ha facoltà di esigere la sostituzione del DCA per indisciplina, incapacità o grave negligenza, anche qualora costui sia un Legale rappresentante o Procuratore dell'Appaltatore.

Tutti i lavori in appalto sono stati ricondotti all'unica categoria generale OG2 (restauro e manutenzione di beni immobili sottoposti a tutela) di cui all'Allegato A al D.P.R. 207/2010. Pertanto, ai sensi del vigente art. 248, comma 5, del D.P.R. 207/2010, il DCA deve essere un Architetto, in quanto la laurea in conservazione dei beni cultura-

li, pure contemplata dalla citata norma, non può essere considerata adeguata alla natura e specificità dei lavori in oggetto.

Come indicato in premessa, fanno parte dei lavori ricondotti alla categoria generale OG2 interventi di restauro, manutenzione ordinaria e straordinaria di superfici decorate, manufatti lapidei, dipinti murali, stucchi e intonaci dipinti riconducibili alla categoria specializzata OS2-A (superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale).

A tale riguardo, ai sensi dell'art. 146, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, nonché del vigente art. 248, comma 5, del D.P.R. 207/2010, la direzione tecnica dell'Appaltatore degli interventi di restauro riconducibili alla categoria specializzata OS2-A deve essere affidata ad un Restauratore abilitato ai sensi di legge.

Poiché non è ancora stato istituito dal Ministero dei beni Culturali l'Albo ufficiale dei Restauratori, attualmente i requisiti di qualificazione dei Restauratori abilitati ai sensi di legge sono stabiliti dal Decreto del Ministero dei Beni Culturali n. 294 del 3 agosto 2000, come modificato con D.M. n. 420 del 24 ottobre 2001.

Per quanto sopra esposto, nell'appalto in oggetto si ha che:

- in ogni caso, il DCA deve essere un Architetto, che potrà dirigere anche l'esecuzione dei suddetti interventi di restauro, manutenzione ordinaria e straordinaria di superfici decorate, manufatti lapidei, dipinti murali, stucchi e intonaci dipinti, solo se in possesso della qualifica di Restauratore;
- qualora l'Architetto DCA non sia in possesso di tale qualifica, la direzione tecnica relativa all'esecuzione dei suddetti interventi specializzati di restauro dovrà essere affidata ad un Restauratore.

Entrambi detti soggetti potranno essere alle dirette dipendenze dell'Appaltatore o incaricati dallo stesso con apposito contratto professionale.

Infine, altre parti significative dei lavori in oggetto sono rappresentate dagli interventi strutturali antisismici, per i quali è opportuno che l'Appaltatore si avvalga in fase esecutiva di un Ingegnere civile esperto in materia, e dagli interventi impiantistici, per i quali è opportuno che l'Appaltatore si avvalga in fase esecutiva di un Ingegnere o Perito impiantista.

Data la multidisciplinarietà dei lavori in oggetto come sopra evidenziata, spetterà all'Architetto DCA dirigere l'esecuzione delle opere di recupero e risanamento conservativo architettonico di sua diretta competenza, sovrintendere agli interventi di miglioramento strutturale sismico di diretta competenza dell'Ingegnere civile esperto in materia e agli interventi impiantistici di diretta competenza dell'Ingegnere o Perito impiantista, nonché, qualora non sia egli stesso un Restauratore, sovrintendere e coordinare l'esecuzione degli interventi di restauro di superfici di pregio di diretta competenza del Restauratore. È ammesso che l'Architetto DCA possa dirigere personalmente gli interventi di miglioramento strutturale sismico e quelli impiantistici solo qualora in possesso di significative esperienze maturate in tali campi professionali, e purché tali esperienze siano dimostrate.

Ricapitolando, il team di direzione tecnica dell'Appaltatore deve essere così composto:

- DCA (Direttore di Cantiere dell'Appaltatore), Architetto, con il compito di dirigere l'esecuzione delle opere di recupero e risanamento conservativo architettonico di sua diretta competenza, di dirigere l'esecuzione degli interventi specializzati di restauro se in possesso della qualifica di Restauratore, nonché di sovrintendere e coordinare tutti i lavori in appalto;
- CDSA (Collaboratore Direttivo Specializzato dell'Appaltatore), Restauratore, ai fini della direzione tecnica degli interventi specializzati di restauro, ove tale ruolo non

sia rivestito dall'Architetto DCA;

- CDSA (Collaboratore Direttivo Specializzato dell'Appaltatore), Ingegnere civile esperto in materia, ai fini della direzione tecnica degli interventi di miglioramento strutturale sismico, ove tale competenza ed esperienza non sia posseduta e dimostrata dall'Architetto DCA;
- CDSA (Collaboratore Direttivo Specializzato dell'Appaltatore), Ingegnere o Perito impiantista, ai fini della direzione tecnica degli interventi impiantistici, ove tale competenza ed esperienza non sia posseduta e dimostrata dall'Architetto DCA.

In fase esecutiva sarà facoltà dell'Appaltatore sostituire l'Architetto DCA e i CDSA, purché con altri in possesso dei requisiti professionali necessari e di equipollenti esperienze acquisite.

Il così definito team di direzione di cantiere dell'Appaltatore costituisce clausola contrattuale di garanzia che grava sull'Appaltatore, e costituisce pertanto il livello minimo prestazionale previsto in progetto.

Nello svolgimento delle sue mansioni, e conservando comunque la sua piena responsabilità, il DCA si può inoltre avvalere della collaborazione di uno o più Capi cantiere (CCA), i cui nominativi vanno indicati al DL prima dell'inizio dei lavori ed esposti nel cartello di cantiere. I CCA, sotto il coordinamento e la sovrintendenza del DCA, hanno il compito di condurre sotto il profilo operativo quotidiano i lavori di loro competenza, potendo anche sostituire il DCA, se così disposto dallo stesso, nelle operazioni di misurazione, rilievo e constatazione effettuate in contraddittorio con i tecnici del Consorzio, fermo restando l'obbligo di sottoscrizione della relativa documentazione contabile da parte del DCA.

Il DCA e/o i competenti CDSA e/o il/i CCA hanno l'obbligo di essere presenti in cantiere, durante le fasi lavorative, in base alle diverse circostanze appresso descritte, in

conformità alle rispettive prescrizioni:

- qualora la lavorazione sia eseguita da maestranze direttamente riconducibili all'Appaltatore, la presenza può non essere continua, ma deve comunque essere assicurata almeno nelle fasi di maggiore rilevanza operativa e tecnica, così definite in base alle valutazioni del DL;
- qualora la lavorazione sia eseguita da un Subcontraente autorizzato dal Consorzio, il DCA e/o il competente CDSA e/o il CCA possono essere sostituiti da un Responsabile tecnico del Subcontraente autorizzato, di cui è richiesta la presenza in cantiere come sopra indicata;
- qualora la prestazione sia eseguita da terzi e sia costituita da forniture comprensive di posa in opera o da noli a caldo, o da altri subcontratti che non costituiscono subappalto o cottimo, deve essere assicurata la presenza costante e continuata del DCA e/o del/i CCA dell'Appaltatore.

L'assenza in cantiere del DCA e/o i competenti CDSA e/o del/i CCA, così come del Responsabile tecnico del Subcontraente autorizzato, sarà reputato inadempimento dell'Appaltatore all'obbligazione di conduzione ed organizzazione dei lavori e, ove si ripeta, a seguito di messa in mora dell'Appaltatore, potrà integrare grave inadempimento contrattuale, tale da comportare la risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore.

Tutto ciò premesso, si dà atto che l'Appaltatore ha designato:

- nel ruolo di Direttore di Cantiere (DCA) l'Arch., al quale, per espressa volontà dell'Appaltatore, spettano, a titolo non esaustivo, i compiti specifici sopra definiti dalla lettera alla lettera, come risulta dal mandato allegato al presente contratto, mentre i compiti sopra definiti alle lettere spettano al (LRA);

- nel ruolo di Collaboratore Direttivo Specializzato dell'Appaltatore (CDSA) , Restauratore, ai fini della direzione tecnica degli interventi specializzati di restauro;
- nel ruolo di Collaboratore Direttivo Specializzato dell'Appaltatore (CDSA) , Ingegnere civile esperto in materia, ai fini della direzione tecnica degli interventi di miglioramento strutturale sismico;
- nel ruolo di Collaboratore Direttivo Specializzato dell'Appaltatore (CDSA) , Ingegnere o Perito impiantista, ai fini della direzione tecnica degli interventi impiantistici.

Si dà atto che il curriculum professionale dell'Architetto DCA è stato prodotto dall'Appaltatore in sede di offerta tecnica e che la sua designazione è avvenuta in tale circostanza, mentre i curriculum professionali dei CDSA sono stati prodotti dall'Appaltatore, su richiesta del Consorzio, successivamente alla gara, ai fini della stipulazione del presente contratto.

I nominativi dei CCA saranno forniti dall'Appaltatore al DL in corso d'opera.

Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al presente articolo può comportare l'applicazione di penali pecuniarie, come definite in apposito successivo articolo.

Art. 12. - Organizzazione del cantiere

In ragione della particolare conformazione di Palazzo Naselli Crispi e della sua ubicazione nel centro storico della città, in ZTL, che rendono disagiata sotto il profilo logistico l'esecuzione dei lavori, è stata prevista dall'Appaltatore una adeguata ed ottimizzata organizzazione di cantiere che è stata proposta in sede di gara e che risulta descritta nell'offerta tecnica allegata al presente contratto.

L'organizzazione di cantiere così individuata costituisce preciso e inderogabile obbligo dell'Appaltatore e la sua mancata, parziale o irregolare esecuzione può comportare

l'applicazione di penali pecuniarie, come definite in apposito successivo articolo.

Art. 13. - Condotta dell'Appaltatore in cantiere

In materia di condotta dell'Appaltatore in cantiere, si applica, in quanto compatibile, l'art. 6 del capitolato generale D.M. 145/2000, al quale si rimanda.

L'Appaltatore deve provvedere all'esecuzione dei lavori con personale tecnico idoneo, di comprovata capacità ed esperienza, numericamente e qualitativamente adeguato alle necessità in relazione agli obblighi contrattuali assunti.

L'Appaltatore risponde dell'idoneità di tutto il personale impiegato nei lavori, compreso quello di eventuali Subcontraenti.

Ad integrazione dell'art. 6, comma 5, del capitolato generale D.M. 145/2000, resta inteso che costituisce legittima causa di allontanamento dal cantiere anche la palese inidoneità tecnico-professionale dei lavoratori.

L'Appaltatore deve favorire l'instaurarsi di rapporti di buon vicinato e, se del caso, di reciproca collaborazione con le diverse Imprese o Ditte artigiane che a qualunque titolo prendano parte all'esecuzione dei lavori, sia che si tratti di Subcontraenti incaricati dallo stesso Appaltatore, sia che si tratti di Ditte incaricate dal Consorzio ai fini dell'esecuzione di opere complementari, accessorie o specialistiche che esulano dall'oggetto del presente appalto.

Se necessario o funzionale al più celere e regolare svolgimento degli interventi, l'Appaltatore deve altresì consentire ad Imprese o Ditte incaricate dal Consorzio, anche a fronte di equo compenso pagato all'Appaltatore dalle Imprese o Ditte medesime, di utilizzare le proprie attrezzature, installazioni, mezzi d'opera, aree, ecc..

Art. 14. - Sicurezza in cantiere

In materia di sicurezza nei cantieri si applicano, in quanto compatibili, le norme legislative e regolamentari vigenti in materia, con particolare riguardo all'art. 105, com-

ma 17, del D.Lgs. 50/2016, all'art. 39 del D.P.R. 207/2010 e al Testo Unico in materia di sicurezza D.Lgs. 81/2008, ai quali si rimanda.

Durante l'esecuzione dei lavori l'Appaltatore è obbligato ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari per garantire la sicurezza in cantiere, preservando l'incolumità fisica delle persone addette a qualsiasi titolo ad espletare attività lavorative in cantiere, come anche dei terzi in genere, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia ed in stretta osservanza alle misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/2008.

I lavori in oggetto ricadono nel campo di applicazione del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 (cantieri temporanei o mobili). Pertanto, essendo prevista la compresenza di più imprese in cantiere, il Consorzio ha elaborato il PSC di cui all'art. 100 del D.Lgs. 81/2008, con i contenuti di cui all'Allegato XV al medesimo decreto, alle cui indicazioni e prescrizioni l'Appaltatore è tenuto ad attenersi.

Il PSC contiene, tra l'altro, la stima analitica dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso, il cui ammontare è specificato nell'importo dell'appalto, ulteriori e specifici rispetto ai costi aziendali della sicurezza che restano a carico dell'Appaltatore.

Le informazioni di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 sono fornite dal Consorzio nell'ambito del PSC.

Prima dell'inizio dei lavori, il CSE e l'Appaltatore (e per esso il DCA se a ciò delegato dall'Appaltatore) devono svolgere ed organizzare in cantiere le attività di cooperazione e coordinamento di cui all'art. 26, comma 2, del D.Lgs. 81/2008, in base al cui esito l'Appaltatore può proporre eventuali proposte integrative al PSC. Le medesime sopra descritte attività vanno svolte anche in corso d'opera, con particolare riguardo al coinvolgimento di Subcontraenti nell'esecuzione dei lavori, e comunque ogni qual volta se ne presenti l'opportunità o la necessità, sia per l'adozione di particolari misu-

re di tutela, sia in caso di variazioni rispetto alle modalità esecutive programmate.

Gli esiti delle riunioni di cooperazione e coordinamento ed ogni altra attività di rilievo svolta ai fini di sicurezza vanno messi a verbale. Detti verbali vanno sempre sottoscritti dal CSE e dall'Appaltatore (e per esso dal DCA se a ciò delegato dall'Appaltatore) oltre che, se del caso, dai Subcontraenti.

Prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore deve produrre il POS di sua competenza, elaborato ai sensi dell'art. 28 e dell'Allegato XV del D.Lgs. 81/2008, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione di cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del PSC.

Il PSC e il POS dell'Appaltatore formano parte integrante del contratto. Essi restano tuttavia soggetti ad eventuali adeguamenti in corso d'opera.

In particolare, il PSC è soggetto ad eventuali adeguamenti in corso d'opera, comportando anche eventuali scostamenti nell'entità degli oneri per la sicurezza, sia in conseguenza di varianti che incidano sull'organizzazione del cantiere e le modalità esecutive dei lavori, sia, comunque, in ragione dell'adozione di misure di tutela originariamente non previste, ritenute necessarie dal CSE, eventualmente anche su segnalazione del DCA, al fine di migliorare le condizioni di sicurezza dei lavoratori. Circa la copertura finanziaria di eventuali maggiori oneri per la sicurezza, si rimanda ad apposito successivo articolo.

Il POS, a sua volta, è soggetto ad eventuali adeguamenti in corso d'opera, che l'Appaltatore si impegna fin d'ora ad apportare, in ragione delle eventuali variazioni apportate al PSC.

Con riguardo alle attività subaffidate, soggette o meno a previa autorizzazione del Consorzio:

- compete all'Appaltatore (e per esso al DCA se a ciò delegato dall'Appaltatore) verificare l'idoneità tecnico-professionale dei Subcontraenti in relazione alla sicurezza in cantiere, a norma dell'Allegato XVII, comma 3, al D.Lgs. 81/2008;
- la produzione del POS, se dovuto ai sensi di legge, spetta anche a qualunque altro Subcontraente esecutore, autorizzato o meno, che prenda parte all'esecuzione dei lavori, prima dell'inizio dei lavori di sua competenza;
- compete all'Appaltatore (e per esso al DCA se a ciò delegato dall'Appaltatore) ricevere, verificare e validare i POS dei Subcontraenti, anche in relazione al PSC e al POS dell'Appaltatore, prima di produrli al CSE, a norma dell'art. 101, comma 3, del D.Lgs. 81/2008;
- prima dell'inizio dei lavori da parte del Subcontraente, il CSE, l'Appaltatore (e per esso il DCA se a ciò delegato dall'Appaltatore) e il Subcontraente devono svolgere ed organizzare in cantiere le attività di cooperazione e coordinamento di cui all'art. 26, comma 2, del D.Lgs. 81/2008, informando i Subcontraenti sui rischi presenti in cantiere e sui contenuti del PSC e del POS dell'Appaltatore, se del caso fornendogliene copia;
- ai sensi dell'art. 105, comma 17, del D.Lgs. 50/2016, compete all'Appaltatore (e per esso al DCA se a ciò delegato dall'Appaltatore) curare il coordinamento di tutti i Subcontraenti operanti in cantiere, autorizzati o meno, al fine di rendere i POS dei Subcontraenti compatibili tra loro e coerenti con il PSC e il POS dell'Appaltatore;
- ai sensi dell'art. 105, comma 17, del D.Lgs. 50/2016, il DCA è responsabile del rispetto dei piani di sicurezza da parte di tutte le Imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

In caso di mancato rispetto da parte dell'Appaltatore delle norme prescritte, il CSE -

qualora ritenga che vi siano rischi per l'incolumità dei lavoratori e delle persone in genere - può ordinare l'immediata interruzione delle fasi lavorative in atto, che potranno essere riprese solo ad avvenuta ed accertata applicazione delle modalità operative prescritte, senza che l'Appaltatore abbia nulla a pretendere. L'interruzione dei lavori è immediatamente e contestualmente comunicata al DCA, al DL e al RUP/RL.

Gli eventuali rallentamenti nell'esecuzione dei lavori provocati dai suddetti inadempimenti dell'Appaltatore non costituiscono giustificata ragione per la concessione di sospensioni o proroghe.

Le gravi o ripetute violazioni delle norme di sicurezza, a seguito di formale messa in mora dell'Appaltatore, costituiscono grave inadempimento e quindi giustificata causa per la risoluzione del contratto d'appalto per colpa dell'Appaltatore.

Tutto ciò premesso, si dà atto che l'Appaltatore ha già prodotto il POS e che il CSE e l'Appaltatore (e per esso al DCA se a ciò delegato dall'Appaltatore) effettueranno in cantiere la sopra accennata riunione di cooperazione e coordinamento prima dell'inizio dei lavori, con riserva da parte dell'Appaltatore di avanzare al CSE eventuali proposte di integrazione migliorativa al PSC, e riserva da parte del CSE di segnalare all'Appaltatore eventuali necessità di adeguamento dei POS.

Art. 15. - Tutela e trattamento retributivo dei lavoratori - Regolarità contributiva – DURC on-line

In materia trattamento economico, tutela, assicurazione e assistenza contributiva dei lavoratori si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 30, commi 3, 4, 5, 5-bis e 6, e 105, commi 8, 9, 10 e 11, del D.Lgs. 50/2016, l'art. 196 del D.P.R. 207/2010, ai quali si rimanda.

Nell'esecuzione dei lavori di contratto l'Appaltatore, anche artigiano, è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e quello normativo stabiliti dal CCNL

e dagli accordi territoriali di secondo livello vigenti nella Provincia di Ferrara, per la categoria imprenditoriale a cui appartiene. L'Appaltatore deve altresì provvedere regolarmente al versamento dei contributi previdenziali, assicurativi ed assistenziali dovuti ai lavoratori (INPS, INAIL e Cassa Edile).

In caso di subappalti e cottimi autorizzati, il rispetto delle sopra indicate norme e condizioni è dovuto anche dai Subcontraenti autorizzati. L'Appaltatore risponde in solido con i Subcontraenti autorizzati, per quanto da questi dovuto ai rispettivi dipendenti.

L'Appaltatore e gli eventuali Subcontraenti autorizzati devono trasmettere al Consorzio, prima dell'inizio dei lavori di rispettiva competenza, copia delle denunce di inizio lavoro effettuate all'INPS, all'INAIL e alla Cassa Edile, nonché i rispettivi POS. Resta inteso che l'iscrizione delle maestranze presso una delle Casse Edili di Ferrara è dovuta nel rispetto delle norme specifiche vigenti in materia di durata dei lavori e trasferta del personale.

Durante l'esecuzione del contratto, il Consorzio verifica periodicamente il permanere delle condizioni di regolarità contributiva dell'Appaltatore e degli eventuali Subcontraenti autorizzati, ed in particolare all'atto dei pagamenti, mediante l'acquisizione d'ufficio del DURC on-line. In caso di irregolarità contributiva, si procederà come più avanti specificato in tema di pagamenti. Le competenti sedi di INPS, INAIL e Cassa Edile che vantino crediti nei confronti dell'Appaltatore e degli eventuali Subcontraenti autorizzati, possono rivalersi sui crediti dell'Appaltatore disponibili presso il Consorzio. Qualora l'Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di imprese, la regolarità contributiva viene accertata a carico di tutte le imprese componenti, durante tutta l'esecuzione del contratto, indipendentemente da quali imprese abbiano preso effettiva parte all'esecuzione dei lavori.

Qualora l'Appaltatore sia un consorzio, la regolarità contributiva viene accertata a carico del consorzio stesso e delle imprese consorziate esecutrici.

La regolarità contributiva dei Subcontraenti autorizzati va accertata soltanto fino all'ultimazione dei lavori da questi rispettivamente eseguiti, che può essere antecedente all'ultimazione di tutti i lavori in appalto.

A norma dell'art. 30, comma 5-bis, del D.Lgs. 50/2016, a garanzia dell'adempimento degli obblighi in materia di tutela, assicurazione e assistenza contributiva dei lavoratori, è applicata sui pagamenti in acconto una ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinque per cento). La liquidazione delle suddette ritenute avviene in sede di liquidazione della rata di saldo, subordinatamente all'acquisizione dei DURC on-line che attestino la regolarità contributiva dell'Appaltatore e degli eventuali Subcontraenti autorizzati. A garanzia dell'adempimento dei suddetti obblighi in materia di trattamento dei lavoratori, il Consorzio può altresì rivalersi sulla garanzia fidejussoria che costituisce la cauzione definitiva sul contratto.

Ai fini di eventuali verifiche condotte dal DL e/o dai suoi Assistenti e/o dalle competenti Autorità ispettive, tutti i lavoratori presenti in cantiere sono tenuti ad essere dotati e ad esibire il tesserino di riconoscimento riportante la fotografia, le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Il DL o il CSE, previa gli opportuni riscontri, allontanano dal cantiere chiunque non sia legittimato ed autorizzato a presenziarvi, sospendendone le relative attività e segnalando il fatto al RUP per i provvedimenti del caso.

Art. 16. - Subappalti ed altri subcontratti

Generalità

Il ricorso a subappalti ed altri subcontratti - questi ultimi da considerare o meno come subappalti - è ammesso nei limiti e ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016,

dell'art. 3 della Legge 136/2010, nonché nel rispetto delle clausole contrattuali che seguono.

Ai sensi dell'art. 105, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, è fatto divieto di affidare parte dei lavori e delle prestazioni di contratto, mediante una fattispecie di subcontratto soggetta a previa autorizzazione del Consorzio, ad imprese che hanno preso parte direttamente o indirettamente, in tale ultimo caso in qualità di mandanti o consorziate esecutrici, alla procedura per l'affidamento dell'appalto in oggetto.

Con riferimento all'art. 105, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, per "esecuzione in proprio" dei lavori da parte dell'Appaltatore si intende che i lavori siano eseguiti mediante diretta, costante e continua organizzazione operativa dell'Appaltatore, con personale riconducibile all'Appaltatore stesso in base al vigente ordinamento del lavoro, nonché attrezzature e mezzi nelle sue disponibilità a titolo di proprietà, locazione finanziaria o nolo. Costituiscono altresì "esecuzione in proprio" da parte dell'Appaltatore i subcontratti di fornitura finalizzati all'esecuzione dei lavori e delle opere di cui al presente contratto, aventi ad oggetto le provviste effettuate presso fornitori terzi di materie prime, carburanti, materiali semilavorati e lavorati, prefabbricati e componenti di impianto reperibili in commercio, anche quando realizzati appositamente su ordinazione, nonché eventuali subcontratti di servizi, anche di natura intellettuale, che l'Appaltatore stipuli con professionisti e prestatori di servizi. In questo contesto non sussistono limiti che disciplinano l'attività subcontrattuale dell'Appaltatore, fermo restando l'obbligo a suo carico di adempiere alle prescrizioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2010.

Nell'ambito del presente appalto i subappalti, i cottimi e i subcontratti similari da considerare subappalti ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, sono ammissibili entro il limite del 30% dell'importo di contratto.

In funzione della natura e dell'importo delle prestazioni subaffidate, queste sono o meno soggette a previa autorizzazione e concorrono o meno a formare la suddetta quota del 30% di lavori subappaltabili.

In particolare, incidono sul limite del 30% e sono soggetti a previa autorizzazione:

- i subappalti di lavori propriamente detti che comportano prestazioni di manodopera, ossia i subcontratti d'appalto ex art. 1655 C.C. stipulati tra l'Appaltatore ed il Subappaltatore, derivati dal contratto principale stipulato tra il Consorzio e l'Appaltatore, aventi ad oggetto parte dei lavori di contratto, ove per "parte" si intende una determinata lavorazione od opera tra quelle previste in contratto, come definita dal computo metrico estimativo e dal capitolato speciale ed avente un determinato prezzo a corpo o a misura, interamente eseguita dal Subappaltatore, ovvero od anche prestazioni limitate eseguite dal Subappaltatore che concorrono all'esecuzione di una determinata lavorazione od opera avente un determinato prezzo di contratto; detti subappalti sono soggetti a previa autorizzazione ed incidono sul limite del 30% indipendentemente dal loro importo, che può anche essere inferiore al 2% di quello di contratto o ad € 100.000, ed indipendentemente dall'incidenza del costo del personale e della manodopera sull'importo del subcontratto;
- i subcontratti d'opera ex art. 2222 C.C., anche detti "cottimi", stipulati tra l'Appaltatore ed il Subcontraente, aventi ad oggetto principale od esclusivo prestazioni di manodopera in cantiere, di norma di natura artigianale specializzata, quali la posa in opera o l'installazione, ferme restando l'organizzazione di cantiere ed il rischio imprenditoriale a carico dell'Appaltatore; detti subcontratti sono soggetti a previa autorizzazione ed incidono sul limite del 30% indipendentemente dal loro importo, che può anche essere inferiore al 2% di quello di contratto o ad

€ 100.000, ed indipendentemente del costo del personale e della manodopera sull'importo del subcontratto; a titolo di eccezione, non sono soggetti a previa autorizzazione, né incidono sul 30%, i subcontratti di tale fattispecie affidati a lavoratori autonomi e quelli aventi ad oggetto la posa in opera di carpenterie per calcestruzzo armato e di acciaio in tondi per armature;

- i subcontratti c.d. "similari" che comportano prestazioni di manodopera in cantiere e che, pur non essendoli civilisticamente a norma dell'art. 1655 C.C., ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 vanno equiparati ai subappalti sotto il profilo istruttorio, quali i subcontratti di fornitura con posa in opera e i subcontratti di nolo a caldo con operatore, se di importo superiore al 2% di quello di contratto o ad € 100.000 e - condizione necessaria concorrente - qualora l'incidenza del costo del personale e della manodopera sia superiore al 50% dell'importo del subcontratto.

Mentre non incidono sul limite del 30% e non sono soggetti ad autorizzazione:

- come detto, i subcontratti d'opera ex art. 2222 C.C. affidati a lavoratori autonomi;
- come detto, i subcontratti d'opera ex art. 2222 C.C. aventi ad oggetto la posa in opera di carpenterie per calcestruzzo armato e di acciaio in tondi per armature;
- i subcontratti c.d. "similari" non equiparabili ai subappalti ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, cioè i subcontratti di fornitura con posa in opera e i subcontratti di nolo a caldo con operatore, che comportano prestazioni di mano d'opera in cantiere:
 - se di importo inferiore al 2% di quello di contratto o ad € 100.000, qualora l'incidenza del costo del personale e della manodopera sia inferiore al 50% dell'importo del subcontratto;
 - oppure se di importo superiore al 2% di quello di contratto o ad € 100.000, ma

qualora l'incidenza del costo del personale e della manodopera sia inferiore al 50% dell'importo del subcontracto;

- oppure se di importo inferiore al 2% di quello di contratto o ad € 100.000, anche qualora l'incidenza del costo del personale e della manodopera sia superiore al 50% dell'importo del subcontracto.

I Subcontraenti esecutori, indipendentemente dalla fattispecie del subcontracto, sono anch'essi tenuti, limitatamente agli obblighi sugli stessi trasferibili, all'osservanza del contratto d'appalto stipulato tra Consorzio e Appaltatore, con particolare riguardo alle modalità di esecuzione dei lavori e al rispetto del programma esecutivo degli stessi. E' compito dell'Appaltatore informare compiutamente i Subcontraenti di tutti gli obblighi di contratto su questi indirettamente gravanti.

In ogni caso, l'Appaltatore resta unico e diretto responsabile nei confronti del Consorzio, salvo il suo diritto alla rivalsa, di tutti i lavori, le forniture e le prestazioni che costituiscono oggetto dell'appalto, rispondendo pertanto di quanto eventualmente eseguito e/o fornito da terzi.

Ai sensi e nei limiti di cui all'art. 105, commi 8 e 9, del D.Lgs. 50/2016, l'Appaltatore è responsabile in solido con i Subappaltatori autorizzati dal Consorzio per quanto da questi dovuto ai rispettivi dipendenti, in materia di trattamento retributivo, contributivo, assicurativo e assistenziale.

L'esecuzione di lavori in carenza di autorizzazione, ove dovuta, può comportare la risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore, l'incameramento della cauzione definitiva, la segnalazione del fatto all'ANAC e all'Autorità giudiziaria, nonché le sanzioni penali previste dall'art. 21 della Legge 646/1982.

Richiamata la sopra indicata distinzione tra fattispecie subcontractuali, i due diversi regimi istruttori si caratterizzano ciascuno come segue.

Subcontratti soggetti a previa autorizzazione

Qualora l'Appaltatore intenda avvalersi di subcontratti soggetti a previa autorizzazione, deve trasmettere al Consorzio, almeno 45 giorni prima del programmato inizio dei lavori da parte del Subcontraente:

- a) Apposita istanza, indicante gli estremi anagrafici e fiscali del candidato Subcontraente, la dichiarazione che lo stesso non ha partecipato alla gara per l'affidamento dei lavori in oggetto, la natura delle prestazioni che intende subaffidare ed il loro importo, specificando se l'incidenza del costo del personale e della manodopera prevista in cantiere sia inferiore o superiore al 50% dell'importo del subcontratto. La previsione relativa all'incidenza della mano d'opera deve essere condivisa dall'Appaltatore e dal Subcontraente e il Consorzio, in tale fase, prenderà mero atto di quanto dichiarato. Nel contesto dell'istanza l'Appaltatore deve dichiarare se sussistano o meno, rispetto al candidato Subcontraente, forme di controllo o collegamento di cui all'art. 2359 del Codice Civile. L'Appaltatore deve altresì dichiarare di avere verificato l'idoneità tecnico-professionale del Subcontraente in relazione alla sicurezza in cantiere, a norma dell'Allegato XVII al D.Lgs. 81/2008, nonché di avere verificato la congruenza del POS prodotto dal Subcontraente rispetto al proprio POS e al PSC elaborato dal Consorzio, a norma dell'art. 101, comma 3, del D.Lgs. 81/2008.
- b) In caso di subappalti di lavori, se i lavori sono di importo superiore ad € 150.000 al netto di IVA: originale o copia conforme all'originale di attestazione SOA del candidato Subcontraente, in corso di validità, riportante iscrizione nella categoria e classifica idonei ai lavori da subaffidare.
- c) In ogni caso, dichiarazione sostitutiva del certificato CCIAA o copia conforme all'originale della visura camerale del candidato Subcontraente.

- d) Dichiarazioni del candidato Subcontraente, preferibilmente rese su modulo appositamente predisposto dal Consorzio, circa il possesso da parte sua dei necessari requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
- e) In originale sottoscritto dalle parti, il subcontratto stipulato con il candidato Subcontraente, con efficacia subordinata all'autorizzazione da parte del Consorzio, riportante apposita clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010. Il subcontratto deve riportare i prezzi applicati al Subcontraente. In caso di contratto di subappalto propriamente detto ex art. 1655 C.C. (esclusi quindi i subcontratti d'opera ex art. 2222 C.C. soggetti a previa autorizzazione ed i subcontratti c.d. "similari"), detti prezzi non possono essere inferiori all'80% di quelli applicati all'Appaltatore per le medesime lavorazioni. Il subcontratto deve altresì prevedere che al Subcontraente spetterà parte degli oneri per la sicurezza, in ragione delle attività svolte.
- f) Il POS redatto dal Subcontraente, verificato dall'Appaltatore come sopra indicato.
- g) Se l'importo del subcontratto è superiore ad € 150.000 al netto di IVA, dichiarazioni dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia, come indicati dall'art. 85 del D.Lgs. 159/2011, ai fini della richiesta da parte del Consorzio dell'informazione antimafia di cui al capo IV del citato D.Lgs. 159/2011.

Il Consorzio, verificata l'ammissibilità del subcontratto, rilascerà l'autorizzazione entro il termine di 30 giorni decorrente dalla data in cui avrà ricevuto la sopra descritta documentazione, purché questa sia regolare e completa. In caso di lavori di importo inferiore al 2% dell'importo di contratto, o di importo inferiore ad € 100.000, il termine è ridotto a 15 giorni.

I suddetti termini possono venire interrotti dalla comunicazione con cui il Consorzio, avendo ravvisato carenze nella documentazione prodotta, ne richieda l'integrazione

entro il termine perentorio massimo di 10 giorni, nel qual caso i termini decorrono da quando giungono al Consorzio i documenti complementari richiesti.

Se l'importo del subcontratto è superiore ad € 150.000 al netto di IVA, l'autorizzazione è subordinata al rilascio, da parte della competente Prefettura, dell'informazione antimafia di cui al Capo IV del D.Lgs. 159/2011.

In ogni caso, se e non appena possibile, il Consorzio rilascerà l'autorizzazione o motivata comunicazione di diniego.

Con riferimento all'art. 105, comma 18, del D.Lgs. 50/2016, che prevede che l'autorizzazione si intende concessa trascorso il termine di 30 giorni, eventualmente prorogato, senza che si sia provveduto, il Consorzio non si assume alcuna responsabilità qualora il ritardo nel procedimento autorizzatorio sia dovuto all'Appaltatore, o ai Subcontraenti, o ad altri Enti, Autorità e Istituiti, tenuti ai sensi di legge al rilascio di comunicazioni e certificazioni relative ai Subcontraenti.

Consapevole di quanto sopra illustrato, l'Appaltatore si impegna a produrre l'istanza di subappalto, completa di tutta la documentazione richiesta, almeno 45 giorni prima del programmato inizio dei lavori da parte del candidato Subcontraente, onde non ritardare o pregiudicare la programmazione dei lavori e la loro regolare esecuzione. Eventuali ritardi al riguardo dovuti all'Appaltatore costituiscono inadempimento contrattuale e, se cospicui e incidenti significativamente sul regolare e puntuale andamento dei lavori, possono integrare inadempimento grave, tale da comportare la risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore.

Ai sensi dell'art. 105, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, l'Appaltatore è tenuto a riconoscere ai Subcontraenti autorizzati gli oneri per la sicurezza da questi sostenuti nell'esecuzione dei lavori subaffidati.

Il Consorzio liquiderà direttamente ai subappaltatori, ai cottimisti ed ai subcontraenti

autorizzati le somme a costoro dovute in relazione alle prestazioni dagli stessi eseguite, nei casi previsti dall'art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, come più avanti specificato in tema di pagamenti. Il pagamento diretto ai Subcontraenti autorizzati costituisce una delegazione di pagamento *ex lege*, che non genera alcun rapporto obbligatorio e diretto tra il Consorzio e i Subcontraenti autorizzati.

I lavori affidati in subappalto non possono formare oggetto di ulteriore subcontratto, fatta eccezione per i casi previsti dalla legge.

Qualora emerga in corso d'opera che i lavori o le prestazioni subaffidate ed autorizzate dal Consorzio tendono ad eccedere rispetto all'importo autorizzato, o qualora l'Appaltatore intenda subaffidare al medesimo Subcontraente lavori o prestazioni diverse od ulteriori rispetto a quelle autorizzate, l'Appaltatore dovrà inoltrare al Consorzio una apposita istanza integrativa, ed il Consorzio rilascerà la relativa autorizzazione alle condizioni di cui al presente contratto.

Il certificato di esecuzione lavori è rilasciato all'Appaltatore in relazione all'esecuzione dei lavori di contratto eseguiti direttamente dallo stesso, nonché a ciascun Subcontraente autorizzato in relazione ai lavori da questo eseguiti.

Ai soggetti diversi dai Subcontraenti autorizzati non viene rilasciato il certificato di esecuzione lavori.

Subcontratti soggetti a comunicazione

Qualora l'Appaltatore intenda avvalersi di subcontratti non soggetti a previa autorizzazione, deve trasmettere al Consorzio, almeno 15 giorni prima del programmato inizio delle attività da parte del Subcontraente:

- a) Apposita comunicazione, indicante gli estremi anagrafici e fiscali del Subcontraente, la natura delle prestazioni che intende subaffidare e il loro importo, specificando se l'incidenza del costo del personale e della manodopera prevista in can-

tiere sia inferiore o superiore al 50% dell'importo del subcontratto. La previsione relativa all'incidenza della mano d'opera deve essere condivisa dall'Appaltatore e dal Subcontraente e il Consorzio, in tale fase, prenderà mero atto di quanto dichiarato. Nel contesto della comunicazione l'Appaltatore, avendolo preliminarmente verificato, deve dichiarare che il Subcontraente possiede i necessari requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. L'Appaltatore deve altresì dichiarare di avere verificato l'idoneità tecnico-professionale del Subcontraente in relazione alla sicurezza in cantiere, a norma dell'Allegato XVII al D.Lgs. 81/2008, nonché di avere verificato la congruenza del POS prodotto dal Subcontraente rispetto al proprio POS e al PSC elaborato dal Consorzio, a norma dell'art. 101, comma 3, del D.Lgs. 81/2008.

b) Dichiarazione sostitutiva del certificato CCIAA o copia conforme all'originale della visura camerale del Subcontraente.

c) Il POS redatto dal Subcontraente, verificato dall'Appaltatore come sopra indicato.

Il Consorzio, per quanto di sua stretta competenza, verificherà anche in tal caso l'ammissibilità del subcontratto, pur non dovendo rilasciare autorizzazione specifica.

Qualora il subcontratto risulti inammissibile, o vi sia da integrare la documentazione prodotta, o sia necessario sottoporlo al procedimento autorizzatorio, sarà cura del Consorzio comunicarlo tempestivamente all'Appaltatore.

Ove nulla osti sotto il profilo istruttorio, le prestazioni subaffidate possono avere inizio in cantiere sulla base delle dichiarazioni prodotte dall'Appaltatore, che se ne assume la piena responsabilità, fermi restando i compiti di vigilanza che eserciteranno in cantiere il DL e i suoi Assistenti.

Le prestazioni subaffidate non possono comunque avere inizio in cantiere prima del ricevimento da parte del Consorzio della suddetta comunicazione, completa degli al-

legati descritti, né prima del benessere del RUP/RL e del CSE, i quali, per quanto di rispettiva competenza ed in relazione alla presenza in cantiere di una nuova Impresa, effettueranno le opportune valutazioni in materia di sicurezza.

Qualora emerga in corso d'opera che le prestazioni subaffidate tendono ad eccedere l'importo indicato nella comunicazione, o qualora l'Appaltatore intenda subaffidare al medesimo Subcontraente prestazioni diverse od ulteriori rispetto a quelle inizialmente indicate, l'Appaltatore dovrà inoltrare al Consorzio una apposita comunicazione integrativa, di cui il Consorzio prenderà atto ed in relazione alla quale agirà ai sensi di legge e alle condizioni di cui al presente contratto.

Se l'aumento di importo del subcontratto o una maggiore incidenza della manodopera integreranno un subcontratto da considerare subappalto ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, e pertanto da sottoporre ad autorizzazione da parte del Consorzio, le maggiori o diverse prestazioni potranno essere eseguite solo a seguito della procedura autorizzatoria descritta al capo precedente.

Il DL e i suoi Assistenti vigileranno su chi svolgerà effettivamente in cantiere l'attività di organizzazione operativa, anche verificando la debita presenza del DCA e/o del CCA competente, onde accertare che le prestazioni subaffidate, per le quali non è stata richiesta l'autorizzazione preventiva del Consorzio, non costituiscano subappalto di fatto.

Qualora sia ravvisata simulazione contrattuale, ed in particolare simulazione relativa, troveranno applicazione l'art. 1414 e segg. del Codice Civile, nonché l'art. 1344 del medesimo Codice ove la simulazione sia rivolta in frode ai limiti di subappaltabilità previsti dalla legge e dal presente contratto.

I pagamenti delle prestazioni eseguite dai Subcontraenti non soggetti a previa autorizzazione da parte del Consorzio devono essere effettuati dall'Appaltatore.

In relazione a tali subcontratti, il certificato di esecuzione lavori è rilasciato esclusivamente all'Appaltatore.

Intenzioni dell'Appaltatore manifestate in sede di offerta

Si dà atto che l'Appaltatore ha manifestato in sede di offerta l'intenzione di far ricorso a subappalti, cottimi e subcontratti similari da considerare subappalti, soggetti a previa autorizzazione del Consorzio, per l'esecuzione di

I subcontratti che, ai sensi di legge, non sono da considerare subappalti, possono essere eseguiti anche se non preliminarmente indicati in sede di offerta.

Art. 17. - Varianti ed altre modifiche al contratto in corso d'opera

Generalità e condizioni di ammissibilità – Quinto d'obbligo

In materia di eventuali varianti in corso d'opera si applica, in quanto compatibile, l'art. 106, comma 12, e l'art. 149 del D.Lgs. 50/2016, nonché quanto di seguito specificato.

In generale, per variante al contratto si intende qualsiasi variazione apportata in corso d'opera ai lavori, alle forniture e alle prestazioni che formano oggetto dell'appalto, come risultano esattamente definite dal contratto, dai disegni di progetto e dal capitolato speciale.

Tali varianti possono riguardare indifferentemente uno o più degli aspetti che identificano i lavori di progetto, quali le misure, le forme, le modalità esecutive, le caratteristiche e i dosaggi dei materiali impiegati per realizzarle, le ubicazioni, le quantità di ogni singola lavorazione e/o fornitura prevista. Costituisce variante anche la realizzazione di una parte di opera o di un'opera finita non prevista in progetto, come pure, viceversa, la mancata realizzazione di una parte di opera o di un'opera finita prevista in progetto.

Le varianti non possono alterare la natura generale del contratto e devono sempre

essere pertinenti e coerenti con le finalità che caratterizzano il progetto.

Le varianti possono o meno comportare variazioni dei prezzi unitari o a corpo di contratto e/o dell'importo totale di contratto.

Quando le varianti comportano maggiori costi rispetto all'importo di contratto, sono ammissibili a condizione che le risorse aggiuntive necessarie siano disponibili nell'ambito del quadro economico del progetto approvato.

Nessuna variante, di nessuna specie ed entità, può essere introdotta dall'Appaltatore se non espressamente ordinata dal DL. Il mancato rispetto di tale prescrizione non dà diritto all'Appaltatore al pagamento dei lavori non autorizzati e comporta la rimessa in pristino delle opere nella condizione originaria, a cura e spese dell'Appaltatore, su indicazioni del DL.

Tutte le varianti e le modifiche, nessuna esclusa, vengono proposte dal DL e devono essere autorizzate dal RUP. In particolare, spetta al RUP l'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che consentono di disporre modifiche al contratto.

La proposta di modifica del DL può derivare da valutazioni tecniche sue proprie o sottopostegli dall'Appaltatore. In ogni caso, la proposta del DL comporta la sua previa valutazione di necessità o di opportunità di ogni singola modifica.

Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, qualora in corso d'opera si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del 20% dell'importo di contratto, il Consorzio può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste dal presente contratto, fatto salvo, ove necessario in caso di varianti in aumento, il concordamento di nuovi prezzi. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il suo diritto alla risoluzione del contratto.

"Varianti non varianti" – Modifiche di dettaglio (fino a max + 10%)

In applicazione dell'art. 149, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, si stabilisce quanto se-

gue.

Non sono considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal DL per risolvere aspetti di dettaglio che non modificano qualitativamente l'opera, riguardanti le modalità tecnico-esecutive e/o le tipologie, le caratteristiche, le dimensioni e le qualità di materiali e componenti, ritenute necessarie od opportune al fine di prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, o di agevolare, velocizzare od economizzare l'esecuzione dei lavori, o al fine di risolvere problemi esecutivi emersi in corso d'opera e non particolarmente rilevanti, o ancora al fine di migliorare la funzionalità dell'opera in costruzione.

Qualora tali modifiche comportino minori costi rispetto alle previsioni di contratto, oppure nel caso in cui tali modifiche implicino di per sé maggiori costi, ma non comportino un aumento dell'importo di contratto poiché compensate con riduzioni di altre lavorazioni o forniture di equivalente o superiore valore economico:

- sono ammissibili a condizione che il loro minore o maggiore costo non ecceda complessivamente il 10% dell'importo di contratto;
- non comportano la redazione di una perizia di variante;
- non comportano formali istruttorie di autorizzazione da parte dell'Amministrazione del Consorzio e della Regione Emilia-Romagna;
- nei rapporti con l'Appaltatore non comportano un atto aggiuntivo al contratto;
- vengono ordinate dal DL mediante apposito ordine di servizio sottoscritto per approvazione anche dal RUP.

Qualora tali modifiche comportino maggiori costi rispetto alle previsioni di contratto, non compensate con riduzioni di altre lavorazioni o forniture:

- sono ammissibili a condizione che il loro maggiore costo non ecceda complessivamente il 10% dell'importo di contratto e qualora vi sia disponibilità finanziaria

nel quadro economico tra le somme a disposizione del Consorzio;

- comportano la redazione di una perizia suppletiva di variante con aumento di spesa;
- comportano formali istruttorie di autorizzazione della perizia da parte dell'Amministrazione del Consorzio e della Regione Emilia-Romagna;
- nei rapporti con l'Appaltatore comportano un atto aggiuntivo al contratto.

Varianti in corso d'opera propriamente dette (fino a max + 20%)

In applicazione dell'art. 149, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, si stabilisce quanto segue.

Posta la natura e la specificità del bene sul quale si interviene, sono ammesse varianti in corso d'opera rese necessarie per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro.

Qualora tali varianti comportino minori costi rispetto alle previsioni di contratto, eccedenti il 10% dell'importo del contratto medesimo:

- sono ammissibili a condizione che il loro minore costo non ecceda complessivamente il 20% dell'importo di contratto;
- non comportano la redazione di una perizia di variante;
- non comportano formali istruttorie di autorizzazione da parte dell'Amministrazione del Consorzio e della Regione Emilia-Romagna;
- nei rapporti con l'Appaltatore non comportano un atto aggiuntivo al contratto;
- vengono ordinate dal DL mediante apposito ordine di servizio sottoscritto per approvazione anche dal RUP.

Qualora tali varianti comportino maggiori costi rispetto alle previsioni di contratto, eccedenti il 10% dell'importo del contratto medesimo:

- sono ammissibili a condizione che il loro maggiore costo non ecceda complessivamente il 10% dell'importo di contratto e qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione del Consorzio;
- comportano la redazione di una perizia suppletiva di variante con aumento di spesa;
- comportano formali istruttorie di autorizzazione della perizia da parte dell'Amministrazione del Consorzio e della Regione Emilia-Romagna;
- nei rapporti con l'Appaltatore comportano un atto aggiuntivo al contratto.

Perizia di variante con aumento di spesa

Nei casi sopra descritti in cui vi è l'obbligo di redazione di una perizia suppletiva di variante con aumento di spesa, le varianti devono essere motivate, descritte, individuate puntualmente nei contenuti tecnico-esecutivi, quantificate, stimate economicamente e se del caso illustrate graficamente nella perizia, di norma redatta dal DL, da sottoporre agli Organi ed alle Autorità deputati alla sua approvazione.

Durante il periodo occorrente per l'iter di approvazione della perizia il DL può disporre la sospensione dei lavori ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016.

Compensazione delle modifiche di dettaglio e delle varianti

Tutte le modifiche di dettaglio e le varianti, ove comportino costi aggiuntivi o comunque diversi per i quali il presente contratto non definisce i relativi prezzi unitari o a corpo, possono essere compensate all'Appaltatore, a seconda della loro rilevanza tecnico-economica, o mediante il concordamento di nuovi prezzi unitari o a corpo, oppure in economia, mediante il ricorso a liste settimanali delle provviste e della manodopera, così come è previsto in contratto per i lavori extracontrattuali in economia.

Invariabilità dei prezzi di contratto

I prezzi di contratto sono fissi ed invariabili. Non ne è ammessa la revisione e non trova applicazione l'art. 1664, comma 1, del Codice Civile. Non si darà luogo a compensazioni derivanti da variazioni dei prezzi all'origine dei materiali da costruzione impiegati nell'esecuzione dei lavori.

Atti aggiuntivi al contratto

Nei casi sopra descritti in cui vi è l'obbligo di stipulare con l'Appaltatore un atto aggiuntivo, questo verrà predisposto e andrà preliminarmente a far parte della perizia di variante sotto forma di schema, che l'Appaltatore sottoscriverà in segno di accettazione e che, a seguito dell'approvazione della perizia, verrà stipulato nella medesima forma in cui è stipulato il presente contratto.

Nuovi prezzi

Qualora, a giudizio del DL, sia necessario eseguire un lavoro o un'opera non prevista in progetto, ovvero, benché prevista, risulti necessario eseguirla con materiali diversi per natura o dosaggi, o con dimensioni o caratteristiche o modalità esecutive comunque diverse da quelle di progetto, nel caso in cui tali variazioni non possano essere equamente compensate con i prezzi già stabiliti in contratto, si dà corso ad una rivalutazione analitica tecnico-economica dei lavori considerati e si provvede alla determinazione e all'adozione di nuovi prezzi.

I nuovi prezzi possono essere sostitutivi e/o aggiuntivi rispetto ai prezzi di contratto.

Le analisi tecniche e le conseguenti determinazioni vengono effettuate al lordo del ribasso d'asta, ma i nuovi prezzi sono stabiliti ed applicati al netto del medesimo ribasso.

La determinazione dei nuovi prezzi risulta da appositi verbali di concordamento messi a far parte della contabilità.

Nei casi sopra descritti in cui non vi è l'obbligo di redazione di una perizia di variante, i nuovi prezzi possono essere applicati previa la sola approvazione del RUP.

Nei casi sopra descritti in cui vi è l'obbligo di redazione di una perizia di variante, i nuovi prezzi possono essere applicati solo in seguito all'approvazione della perizia da parte degli Organi ed Autorità a ciò deputati.

Adeguamento delle misure di sicurezza alle modifiche e alle varianti

Come sopra accennato a riguardo della sicurezza in cantiere, le modifiche in corso d'opera, a seconda della loro natura ed incidenza sull'organizzazione del cantiere e le modalità esecutive dei lavori, possono comportare conseguenti adeguamenti del PSC e scostamenti, in aumento o difetto, degli oneri per la sicurezza, derivanti dall'adozione di misure di tutela originariamente non previste.

In tale eventualità, spetta al CSE, sentito il DL e con il benestare del RUP/RL, stabilire sia i nuovi singoli prezzi specifici delle introdotte misure di tutela, sia il nuovo ammontare complessivo degli oneri per la sicurezza. Il tutto verbalizzando le decisioni assunte e le motivazioni che le hanno dettate, nonché informandone compiutamente l'Appaltatore in sede di coordinamento.

Qualora i suddetti adeguamenti del PSC comportino maggiori oneri per la sicurezza, questi, in relazione alle circostanze del caso, possono essere ricondotti alle sopra descritte modifiche di dettaglio, e quindi senza eccedere dall'importo originario di contratto grazie ad economie equivalenti, o alle modifiche di dettaglio e varianti per le quali è consentito eccedere dall'importo originario di contratto. Le differenze degli oneri per la sicurezza vengono compensate in contabilità mediante conguaglio attivo o passivo.

Art. 18. - Ordini di servizio del RUP e del DL

Il RUP e il DL, per quanto di rispettiva competenza, possono disporre e/o ribadire e/o

precisare con ordine di servizio scritto qualsiasi obbligo dell'Appaltatore, riguardante la regolare e puntuale esecuzione dei lavori e del presente contratto.

Gli ordini di servizio del DL sono vistati dal RUP. Qualora l'ordine di servizio riguardi prestazioni aggiuntive e conseguenti maggiori costi, la sottoscrizione del RUP è posta a titolo di approvazione. Gli ordini di servizio del RUP sono vistati dal DL.

Gli ordini di servizio sono redatti in duplice esemplare, di cui uno dovrà immediatamente essere restituito, debitamente sottoscritto dall'Appaltatore per ricevuta.

La trasmissione degli ordini di servizio potrà avvenire mediante raccomandata a.r. o PEC indirizzata al domicilio dell'Appaltatore, come anche in cantiere, mediante consegna a mano al DCA, qualora questo sia ivi presente.

Art. 19. - Contabilità dei lavori

La contabilità dei lavori, per quanto compatibile, sarà tenuta ai sensi del Titolo IX del D.P.R. 207/2010, al quale si rimanda, ed alle condizioni sotto riportate.

Ai sensi dell'art. 180, comma 3, del D.P.R. 207/2010, l'accertamento e la registrazione di misure, lavori, provviste e fatti rilevanti ai fini contabili dovranno avvenire contemporaneamente o immediatamente a seguito del loro verificarsi, ad opera del DL e/o dei suoi Assistenti ed in contraddittorio con il DCA e/o con i CCA a ciò delegati dal DCA, ai sensi degli artt. 185, 212 e 213 del D.P.R. 207/2010, affinché il DL e i suoi Assistenti si trovino sempre in grado di controllare lo sviluppo dei lavori, di impartire tempestivamente le debite disposizioni e di rilasciare prontamente gli stati di avanzamento, non appena sia maturato il credito dell'Appaltatore per il pagamento delle rate di acconto alle scadenze previste dal presente contratto.

Ai sensi dell'art. 211, comma 3, del D.P.R. 207/2010, la documentazione contabile verrà prodotta utilizzando programmi informatizzati, tali da garantire l'autenticità e integrità delle scritture.

Di norma, salve diverse disposizioni del RUP ed in rapporto alle peculiarità dei lavori in oggetto, la contabilità sarà formata dalla documentazione appresso descritta, che andrà bollata e firmata come indicato per ogni tipo di documento.

Si precisa che in merito all'imposta di bollo, che è a carico dell'Appaltatore, si fa riferimento alla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, n. 97/E del 27 marzo 2002, alla quale si rimanda.

Quanto alle firme, che devono sempre essere accompagnate dalla data, esse spettano, per conto del Consorzio, alle persone dallo stesso designate nei diversi ruoli di RUP/RL, DL, DO, IC e CSE, come sopra indicate all'articolo inerente la rappresentanza del Consorzio, e per conto dell'Appaltatore, alle persone dallo stesso designate nei diversi ruoli di LRA, DCA e CCA, come sopra indicate all'articolo inerente la rappresentanza dell'Appaltatore. Il tutto ai sensi dell'art. 214 del D.P.R. 207/2010.

Qualora la persona che agisce per conto dell'Appaltatore si rifiuti di sottoscrivere la documentazione contabile di sua competenza, il DL la solleciterà per iscritto a provvedervi entro un termine perentorio non inferiore a 10 giorni. Decorso infruttuosamente il termine, il DL ne farà specifico richiamo sul documento ed il contenuto dello stesso verrà considerato accettato e diverrà obbligatorio per l'Appaltatore.

Documentazione contabile:

- In ogni caso, processo verbale di consegna dei lavori, in duplice esemplare per le Parti (rif. artt. 153, 154 e 155 del D.P.R. 207/2010). N.B.: in tema di consegna dei lavori, si veda anche l'apposito successivo articolo. Bollo: sin dall'origine, una marca da bollo da € 16,00 per ogni 4 facciate scritte. Firme: DL, LRA, eventuale visto DCA, visto RUP.
- Se del caso, verbali di sospensione e ripresa dei lavori (rif. artt. 158, 159 e 160 del D.P.R. 207/2010). N.B.: in tema di sospensione e ripresa dei lavori, si veda

anche l'apposito successivo articolo. Bollo: sin dall'origine, una marca da bollo da € 16,00 per ogni 4 facciate scritte. Firme: DL, LRA, eventuale visto DCA, visto RUP.

- Se del caso, verbale nuovi prezzi (rif. art. 163 del D.P.R. 207/2010). N.B.: in tema di nuovi prezzi, si veda anche l'apposito precedente articolo. Bollo: sin dall'origine, una marca da bollo da € 16,00 per ogni 4 facciate scritte. Firme: DL, LRA, eventuale visto DCA, per approvazione RUP.
- In ogni caso, libretto/i delle misure (rif. artt. 183, 184 e 185 del D.P.R. 207/2010). Bollo: solo in caso d'uso, se vengono presentati all'Agenzia delle Entrate per la registrazione, una marca da bollo da € 16,00 per ogni esemplare. Firme: DO o IC e CCA che hanno rilevato in contraddittorio le misure registrate, e in ogni caso DL, DCA, visto RUP.
- In ogni caso, libretto delle misure di sicurezza adottate in cantiere, analogo ai libretti delle misure per i lavori a corpo e a misura, tenuto dal CSE ai fini della contabilizzazione e liquidazione degli oneri per la sicurezza relativi alle misure cautelative previste dal PSC ed effettivamente adottate dall'Appaltatore e/o dai Subcontraenti autorizzati. N.B.: in tema di sicurezza, si veda anche l'apposito precedente articolo. Bollo: solo in caso d'uso, se vengono presentati all'Agenzia delle Entrate per la registrazione, una marca da bollo da € 16,00 per ogni esemplare. Firme: CSE, DCA, visto RUP/RL.
- Se del caso, verbali di constatazione e/o di accertamento di quantità e qualità intrinseche di materiali, manufatti, componenti di impianto ed opere finite, ad esclusione delle prove di collaudo tecnico-funzionale. Bollo: sin dall'origine, verbale una marca da bollo da € 16,00 per ogni 4 facciate scritte, eventuali allegati tecnici una marca da bollo da € 2,00 per ogni esemplare. Firme: DO o IC e CCA che

hanno verificato in contraddittorio i dati verbalizzati, e in ogni caso DL, DCA, visto RUP.

- Se del caso, verbali di collaudo tecnico-funzionale. Bollo: sin dall'origine, verbale una marca da bollo da € 16,00 per ogni 4 facciate scritte, eventuali allegati tecnici una marca da bollo da € 2,00 per ogni esemplare. Firme: se del caso, per competenza, DO, CCA o DCA, e in ogni caso DL, LRA, eventuale visto DCA, visto RUP.
- Se del caso, liste settimanali delle somministrazioni, anche distinte in liste della manodopera, liste dei noli di attrezzature e mezzi d'opera e liste delle provviste di materiali (rif. artt. 187 e 192 del D.P.R. 207/2010), per eventuali lavori in economia. N.B.: in tema di liste settimanali delle somministrazioni, si veda anche il successivo articolo inerente la determinazione dei corrispettivi per lavori in economia. Bollo: solo in caso d'uso, se vengono presentate all'Agenzia delle Entrate per la registrazione, una marca da bollo da € 16,00 per ogni esemplare. Firme: DO o IC e CCA che hanno rilevato in contraddittorio i dati registrati, e in ogni caso DL, DCA, visto RUP.
- In ogni caso, registro/i di contabilità (rif. artt. 188, 189, 190, 191, 192 e 195, comma 2, del D.P.R. 207/2010). N.B.: ai sensi dell'art. 188, comma 4, del D.P.R. 207/2010, si utilizza un programma informatizzato. Ai sensi dell'art. 195, comma 2, del D.P.R. 207/2010, ogni certificato di pagamento emesso dal RUP, ivi compreso quello relativo al saldo, è annotato nel registro di contabilità. Bollo: solo in caso d'uso, se vengono presentati all'Agenzia delle Entrate per la registrazione, una marca da bollo da € 16,00 per ogni esemplare. Firme: LRA, RUP, su ogni pagina del registro, dopo la stampa; DL, LRA, RUP, in calce ad ogni registrazione.
- In ogni caso, stati di avanzamento lavori (SAL) (rif. artt. 141 e 194 del D.P.R. 207/2010), che il DL emetterà tempestivamente, una volta raggiunto l'importo

per il pagamento dell'acconto (lavori eseguiti a tutto il), e nella cui occasione il DL provvederà affinché il Consorzio acquisisca il DURC dell'Appaltatore e, se del caso, quelli dei Subcontraenti autorizzati. N.B.: in tema di SAL, si veda anche il successivo articolo inerente i pagamenti. Bollo: solo in caso d'uso, se vengono presentati all'Agenzia delle Entrate per la registrazione, una marca da bollo da € 16,00 per ogni esemplare. Firme: DL, visto RUP.

- In ogni caso, certificato di ultimazione dei lavori, in duplice esemplare per le Parti (rif. artt. 159, commi 11, 12 e 13, e 199 del D.P.R. 207/2010). Contestualmente all'emissione del certificato, il DL informerà il RUP dell'avvenuta ultimazione e il RUP trasmetterà al Sindaco del Comune in cui hanno avuto luogo i lavori l'Avviso ai creditori di cui all'art. 218 del D.P.R. 207/2010, ai fini della sua pubblicazione all'Albo comunale. N.B.: in tema di ultimazione dei lavori, con particolare riguardo all'eventuale proroga concessa dal DL per interventi di completamento, si veda anche l'apposito successivo articolo. Bollo: sin dall'origine, una marca da bollo da € 16,00 per ogni 4 facciate scritte. Firme: DL, LRA, eventuale visto DCA, visto RUP.
- In ogni caso, conto finale dei lavori (rif. artt. 200, 201 e 202 del D.P.R. 207/2010), redatto con le stesse modalità previste per i SAL, che sarà emesso dal DL entro 30 giorni consecutivi decorrenti dalla data di completa ultimazione dei lavori, coincidente con la data di maturazione del credito, nella cui occasione il DL provvederà affinché il Consorzio acquisisca il DURC dell'Appaltatore e, se del caso, quelli dei Subcontraenti autorizzati. Al conto finale sono applicate eventuali penali pecuniarie disposte dal RUP per ritardo dell'Appaltatore nell'esecuzione dei lavori. Il conto finale va sottoscritto dall'Appaltatore entro 15 giorni dall'invito rivoltagli a tal fine dal RUP. N.B.: in tema di conto finale, si veda anche l'apposito successivo

articolo. Bollo: solo in caso d'uso, se viene presentato all'Agenzia delle Entrate per la registrazione, una marca da bollo da € 16,00 per l'esemplare. Firme: DL e visto RUP alla data di emissione; LRA entro i 15 giorni sopra accennati.

- In ogni caso, relazione del DL di accompagnamento al conto finale (rif. art. 200 del D.P.R. 207/2010), che sarà emessa dal DL contestualmente al conto finale, cioè entro 30 giorni consecutivi decorrenti dalla data di completa ultimazione dei lavori. N.B.: in tema di relazione finale del DL, si veda anche l'apposito successivo articolo. Bollo: sin dall'origine, una marca da bollo da € 16,00 per ogni 4 facciate scritte. Firme: DL, visto RUP.
- In ogni caso, relazione riservata del RUP sul conto finale (rif. art. 202 del D.P.R. 207/2010), che sarà emessa dal RUP entro 15 giorni dalla sottoscrizione del conto finale da parte del LRA, ovvero decorso infruttuosamente il termine assegnatogli. N.B.: in tema di relazione riservata del RUP, si veda anche l'apposito successivo articolo. Bollo: sin dall'origine, una marca da bollo da € 16,00 per ogni 4 facciate scritte. Firme: RUP.
- In ogni caso, certificati di pagamento (rif. art. 195 del D.P.R. 207/2010). N.B.: in tema di certificati di pagamento, si vedano anche i successivi articoli inerente i pagamenti e gli interessi moratori per ritardati pagamenti. Bollo: solo in caso d'uso, se vengono presentati all'Agenzia delle Entrate per la registrazione, una marca da bollo da € 16,00 per ogni esemplare. Firme: RUP. Il RUP emetterà i certificati:
 - per gli acconti, ivi compreso il conto finale, entro 45 giorni consecutivi dalla data di maturazione del credito (per i SAL: lavori eseguiti a tutto il; per il conto finale: data di completa ultimazione), e comunque tenendo conto delle risultanze dei DURC dell'Appaltatore e, se del caso, di quelli dei Subcontraenti

autorizzati, nonché delle risultanze dell'interpello di Agenzia delle Entrate - Riscossione, che verrà effettuato dal Consorzio qualora l'importo della rata di acconto ecceda € 10.000,00 al lordo di IVA, ed inoltre, in relazione al conto finale, dell'eventuale applicazione delle penali pecuniarie disposte dal RUP per ritardo dell'Appaltatore nell'esecuzione dei lavori;

- per il saldo, entro 45 giorni consecutivi decorrenti della data di emissione del certificato di collaudo, subordinatamente all'approvazione dello stesso da parte del Comitato Amministrativo del Consorzio, nonché al rilascio da parte dell'Appaltatore della garanzia fidejussoria per difformità e vizi dell'opera, come più avanti descritta; e comunque tenendo conto delle risultanze dello stesso certificato, dei DURC dell'Appaltatore e, se del caso, di quelli dei Subcontraenti autorizzati, nonché dell'interpello di Agenzia delle Entrate - Riscossione, che verrà effettuato dal Consorzio qualora l'importo del saldo ecceda € 10.000,00 al lordo di IVA. N.B.: in tema di liquidazione del saldo, si veda anche l'apposito successivo articolo.

Le eventuali riserve dell'Appaltatore vanno avanzate, scritte e sottoscritte dal LRA.

Il PSC, i POS, i computi metrici, le relazioni tecniche, le planimetrie e gli elaborati grafici di progetto, se e quando presentati all'Agenzia delle Entrate per la registrazione, a spese della Parte che ne fa uso, vanno bollati con una marca da bollo da € 2,00 ogni 4 facciate scritte o per ogni esemplare.

Art. 20. - Condizioni generali di accettazione di materiali e lavori

In materia di condizioni generali di accettazione dei materiali, manufatti, apparecchiature ed impianti e di difetti di costruzione o funzionamento, fatto salvo quanto specificato e prescritto nel capitolato speciale, si applicano, in quanto compatibili, l'art. 167 del D.P.R. 207/2010, oltre agli artt. 16, 17 e 18 del capitolato generale

D.M. 145/2000, ai quali si rimanda.

Art. 21. - Tempo utile per l'ultimazione dei lavori

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori di contratto è fissato in 434 (quattrocentotrentaquattro) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna degli stessi.

In caso di consegna parziale dei lavori, il suddetto termine decorre dall'ultimo verbale che integra la completa consegna dei lavori in appalto.

La suddetta scadenza è inderogabile per l'Appaltatore e costituisce clausola essenziale di contratto.

In caso di ritardo dell'Appaltatore rispetto alla suddetta scadenza o di interruzione delle attività durante il corso dei lavori, derivanti da cause imputabili all'Appaltatore stesso, che si protraggano ingiustificatamente per oltre 30 giorni consecutivi, il contratto potrà essere risolto in danno per grave ritardo dell'Appaltatore.

Ai sensi dell'art. 159, comma 13, del D.P.R. 207/2010, l'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento dal contratto né ad alcuna indennità qualora, per qualsiasi causa non imputabile al Consorzio, i lavori non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Per ogni giorno di ritardo rispetto alla suddetta scadenza sono previste le penali pecuniarie più avanti definite in apposito articolo.

Art. 22. - Cronoprogramma e programma esecutivo dei lavori

L'andamento esecutivo dei lavori è regolato dal cronoprogramma di progetto, dal cronoprogramma ai fini di sicurezza e dal programma esecutivo di dettaglio dell'Appaltatore, così come previsti nel capitolato speciale d'appalto allegato al presente contratto, al quale si rimanda.

Art. 23. - Consegna dei lavori

In materia di consegna dei lavori si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 153, 154, 155, 157 e 159, comma 11, del D.P.R. 207/2010, ai quali si rimanda.

La consegna dei lavori deve avvenire entro 45 giorni dalla stipulazione del contratto. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa del Consorzio, si applicano gli artt. 153, commi 8, 9, 10 e 11, e 157 del D.P.R. 207/2010.

L'eventuale consegna ritardata per cause di forza maggiore, diverse da fatto o colpa del Consorzio, come anche l'eventuale sospensione della consegna per le stesse cause, è accertata e dichiarata dal RUP e non dà diritto all'Appaltatore di recedere dal contratto, a meno che il ritardo o la sospensione si protraggano per più della metà del tempo complessivamente previsto per l'esecuzione dei lavori.

All'atto della consegna, se non già svolte in precedenza, il CSE e l'Appaltatore (e per esso al DCA se a ciò delegato dall'Appaltatore) provvedono alle attività di cooperazione e coordinamento in materia di sicurezza, come sopra specificato.

Della consegna dei lavori viene redatto apposito verbale, in duplice esemplare originale per le Parti, dalla cui data decorrono le due sopra indicate scadenze intermedie ed il termine di ultimazione dei lavori.

Agli effetti dell'esecuzione del contratto e del computo dei termini, i lavori si danno iniziati nel giorno di emissione del verbale di consegna. L'effettivo inizio delle attività di cantiere, con particolare riguardo agli aspetti inerenti la sicurezza, può tuttavia avvenire successivamente, purché senza indugio.

Se necessario, è ammessa la consegna anticipata dei lavori per ragioni d'urgenza, nelle more della stipulazione del contratto. In tal caso si applica gli artt. 153, comma 4, e 154, comma 3, del D.P.R. 207/2010.

Se necessario, è altresì ammessa la consegna parziale o frazionata. In tal caso, si applica l'art. 154, commi 6 e 7, del D.P.R. 207/2010, e il termine di ultimazione de-

corre dall'ultimo verbale di consegna.

In materia di eventuali differenze riscontrate all'atto della consegna tra lo stato effettivo dei luoghi ed i relativi elementi di progetto, si applica l'art. 155 del D.P.R. 207/2010.

Art. 24. - Sospensioni e riprese dei lavori

In materia di eventuali sospensioni e riprese dei lavori, si applicano, in quanto compatibili, l'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e gli artt. 158, 159 e 160 del D.P.R. 207/2010, ai quali si rimanda.

La sospensione dei lavori, in funzione della causa che la determina, è disposta dal DL o dal RUP.

È ammessa la sospensione parziale dei lavori, riguardante solo determinate opere, nel qual caso si applicano gli artt. 158, comma 7, e 159, comma 7, del D.P.R. 207/2010.

Nel verbale di sospensione è indicato lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché possano essere riprese senza eccessivi oneri per l'Appaltatore, nonché le attrezzature e i mezzi d'opera presenti in cantiere al momento della sospensione.

Nel verbale di ripresa, che deve essere emesso non appena cessate le cause della sospensione, è indicato il nuovo termine di ultimazione contrattuale, nonché, se del caso, le due nuove scadenze intermedie.

Art. 25. - Proroghe sul termine di ultimazione dei lavori

In materia di eventuali proroghe concesse all'Appaltatore sul termine di ultimazione dei lavori, si applica l'art. 107, comma 5, primi tre periodi, del D.Lgs. 50/2016, oltre a quanto segue.

La richiesta di proroga deve essere inoltrata dall'Appaltatore con anticipo non inferio-

re a 60 giorni rispetto al termine di ultimazione. Ove ritenuta ammissibile, la proroga è concessa dall'Amministrazione del Consorzio, su proposta del RUP, sentito il DL, risponde entro 30 giorni dalla richiesta.

Costituiscono giustificato motivo per la richiesta di proroga gli impedimenti oggettivi incontrati dall'Appaltatore nell'esecuzione dei lavori, non dipendenti da sue responsabilità e non espressamente previsti né nel cronoprogramma di progetto, né nel programma esecutivo di dettaglio elaborato dall'Appaltatore, quali, a titolo indicativo e non esaustivo, il verificarsi di condizioni ambientali e/o atmosferiche particolarmente sfavorevoli, tali da impedire la regolare esecuzione dei lavori a termini di contratto.

Può essere unilateralmente concessa dal Consorzio una proroga in caso di sospensione dei lavori dovuta all'iter di redazione ed approvazione di una perizia suppletiva o di variante.

Può inoltre essere unilateralmente concessa dal DL una proroga di 60 giorni per l'esecuzione di modeste lavorazioni di completamento, come più avanti descritto.

Art. 26. - Ultimazione dei lavori

In materia di ultimazione dei lavori e relativa certificazione, si applicano, in quanto compatibili, l'art. 107, comma 5, ultimi tre periodi, del D.Lgs. 50/2016, gli artt. 159, commi 11, 12 e 13, e 199 del D.P.R. 207/2010, oltre a quanto segue.

Dalla data del certificato di ultimazione decorrono i termini per la redazione del conto finale e del certificato di collaudo.

Contestualmente all'emissione del certificato di ultimazione, il DL informa il RUP dell'avvenuta ultimazione e il RUP trasmette al Sindaco del Comune in cui hanno avuto luogo i lavori l'Avviso ai creditori di cui all'art. 218 del D.P.R. 207/2010, ai fini della sua pubblicazione all'Albo comunale.

Spetta all'Appaltatore comunicare per iscritto al DL l'avvenuta ultimazione dei lavori. Accertata tempestivamente l'ultimazione degli stessi, il DL redigerà il certificato di ultimazione dei lavori, se del caso anche a seguito della proroga concessa dallo stesso DL all'Appaltatore per l'esecuzione di modeste lavorazioni di completamento, di natura marginale e non incidenti sulla piena funzionalità dell'opera. Detta proroga non potrà comunque eccedere i 60 giorni consecutivi, a norma dell'art. 199, comma 2, del D.P.R. 207/2010. In tale eventualità, il DL redigerà un primo verbale di avvenuta ultimazione sostanziale dei lavori, che avrà effetto ai fini nella determinazione del tempo impiegato dall'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori, e pertanto anche con riguardo alle penali pecuniarie per ritardo, ed un secondo certificato di completa ultimazione dei lavori, da cui decorreranno i termini previsti per l'emissione del conto finale dei lavori e del certificato di collaudo.

In caso di ritardo, il certificato di ultimazione darà conto della effettiva data in cui l'Appaltatore avrà ultimato i lavori e del numero di giorni di ritardo, al fine dell'applicazione delle penali giornaliere previste dal presente contratto.

Art. 27. - Manutenzione delle opere sino a collaudo

L'Appaltatore è garante dei lavori e delle opere eseguite, come dei materiali, manufatti, apparecchiature ed impianti forniti, ed è tenuto alla loro manutenzione finché non sia intervenuto con esito favorevole il collaudo dei lavori, fatto salvo quanto stabilito in materia dal Codice Civile.

Per manutenzione si intende tutto quanto necessario alla conservazione delle opere in perfetto stato di conservazione ed efficienza, fatti salvi i danni o i deterioramenti causati da eventi fortuiti e imprevedibili, a meno che la responsabilità degli stessi sia imputabile all'Appaltatore.

Gli interventi di manutenzione devono essere eseguiti tempestivamente e con ogni

cautela, ad iniziativa, cura e spese dell'Appaltatore, senza che occorranO specifici inviti e sollecitazioni da parte del DL.

Ove l'Appaltatore non provveda alle manutenzioni nei modi e nei termini prescritti, il Consorzio può provvedere d'ufficio, con oneri a carico dell'Appaltatore.

Art. 28. - Facoltà d'uso dell'opera non collaudata

È facoltà del Consorzio prendere in uso provvisoriale le opere realizzate, in tutto o in parte, anche preliminarmente all'effettuazione del collaudo, ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 230 del D.P.R. 207/2010, mediante la redazione di apposito verbale di presa in consegna anticipata dell'opera o di parte di essa, sottoscritto dall'Appaltatore, dal DL e dal RUP.

L'uso provvisoriale da parte del Consorzio dell'opera non completata e/o non collaudata non costituisce titolo di accettazione e presa in carico dell'opera stessa.

Art. 29. - Danni causati da forza maggiore

In materia di risarcimenti all'Appaltatore per danni causati da forza maggiore, si applica, in quanto compatibile, l'art. 166 del D.P.R. 207/2010, al quale si rimanda.

Il risarcimento viene riconosciuto nella misura massima del 50% del valore dei danni subiti, come determinato dal DL ai sensi del comma 4 del citato art. 166.

La denuncia del danno deve essere effettuata dall'Appaltatore entro il termine massimo di 10 giorni dal verificarsi dell'evento, a pena di decadenza del suo eventuale diritto al risarcimento.

Art. 30. - Danni causati a terzi - Polizza per danni di esecuzione e RCT

In materia di danni causati a terzi dall'Appaltatore e di coperture assicurative per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, si applicano, in quanto compatibili, l'art. 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, e gli artt. 125 e 165 del D.P.R. 207/2010, oltre a quanto segue.

Nell'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore deve adottare misure precauzionali e realizzazione interventi provvisori idonei ad evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose.

L'Appaltatore risponde dei danni, derivanti da eventi fortuiti o da negligenza, causati a cose e persone in genere in relazione all'esecuzione dei lavori.

In caso di danni alle cose, previa accettazione del danneggiato, il risarcimento del danno può avvenire anche mediante la riparazione, la ricostruzione o la sostituzione della cosa danneggiata, ad opera diretta dell'Appaltatore se ciò rientri nelle sue competenze professionali o ad opera di terzi, e comunque a cura e spese dell'Appaltatore.

Per il risarcimento dei danni, l'Appaltatore è comunque tenuto ad avvalersi di idonee coperture assicurative, che tuttavia non lo esimono dalla sua diretta e piena responsabilità. In ogni caso, anche a fronte di coperture assicurative, il diritto del Consorzio o di terzi al completo risarcimento dei danni subiti è fatto salvo e impregiudicato.

L'Appaltatore deve prestare, all'atto della stipulazione del contratto, una polizza assicurativa, specificamente stipulata per i lavori in oggetto, che tenga indenne il Consorzio da tutti i rischi di esecuzione comunque determinati.

La medesima polizza deve altresì prevedere la garanzia della responsabilità civile verso terzi per danni causati dall'Appaltatore nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Ai fini del presente contratto, la polizza deve prevedere i seguenti massimali minimi: un importo pari a quello di contratto per i lavori da eseguire e le opere da realizzare, € 500.000 per le opere preesistenti, € 100.000 per costi di demolizione e sgombero ed € 500.000 per la responsabilità civile verso terzi.

Resta inteso che sono compresi fra i terzi anche il Consorzio, i suoi dipendenti ed i suoi beni, il Demanio dello Stato (quanto ai beni demaniali in uso al Consorzio), i Su-

bcontraenti impegnati nei lavori e le Ditte che operano in cantiere su incarico del Consorzio.

La polizza deve avere efficacia fino all'emissione del certificato di collaudo, o comunque fino allo scadere dei 12 mesi successivi all'ultimazione dei lavori. Qualora sia previsto il pagamento rateale del premio e/o qualora si rendano necessarie proroghe dei termini di scadenza, l'Appaltatore deve provvedere per tempo al rinnovo della polizza. La polizza deve comunque prevedere che l'omesso o ritardato pagamento delle somme dovute dall'Appaltatore a titolo di premio non comporta l'inefficacia della garanzia e non può essere opposto dalla Compagnia assicuratrice al Consorzio, fatta salva ogni rivalsa della Compagnia nei confronti dell'Appaltatore.

Tutto ciò premesso, si dà atto che l'Appaltatore ha stipulato tale polizza assicurativa nei suddetti termini, n., rilasciata dalla Compagnia, emessa il dall'Agenzia, che fa parte integrante del presente contratto e resta acquisita agli atti del Consorzio.

Art. 31. - Garanzia definitiva

In materia di garanzia definitiva che costituisce la cauzione contrattuale, si applicano, in quanto compatibili, l'art. 103, commi da 1 a 5, del D.Lgs. 50/2016, e gli art. 123, 127 e 235 del D.P.R. 207/2010, ai quali si rimanda.

L'Appaltatore deve prestare, all'atto della stipulazione del contratto, una garanzia fidejussoria di almeno il 10% dell'importo di contratto, eventualmente maggiorata in relazione all'entità del ribasso offerto, che costituisce la cauzione definitiva sul contratto stesso, rilasciata da un Istituto bancario o da una Compagnia assicurativa o da un Intermediario finanziario compreso tra quelli individuati dall'art. 127 del D.P.R. 207/2010.

La garanzia è ridotta del 50% qualora all'Appaltatore sia stata rilasciata, da parte di

organismi accreditati, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI EN ISO 9000.

La garanzia è ulteriormente ridotta del 20% qualora all'Appaltatore sia stata rilasciata, da parte di organismi accreditati, la certificazione ambientale conforme alle norme europee UNI EN ISO 14001.

La garanzia deve avere efficacia fino all'emissione del certificato di collaudo, o comunque fino allo scadere dei 12 mesi successivi all'ultimazione dei lavori.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Consorzio.

Qualora sia previsto il pagamento rateale del premio e/o qualora si rendano necessarie proroghe dei termini di scadenza, l'Appaltatore deve provvedere per tempo al rinnovo della garanzia. La garanzia deve comunque prevedere che l'omesso o ritardato pagamento delle somme dovute dall'Appaltatore a titolo di premio non comporta l'inefficacia della garanzia e non può essere opposto dalla Compagnia assicuratrice al Consorzio, fatta salva ogni rivalsa della Compagnia nei confronti dell'Appaltatore.

Tale garanzia copre il mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali assunti dall'Appaltatore, ivi compresi quelli relativi al trattamento retributivo, contributivo, assicurativo ed assistenziale dei lavoratori dell'Appaltatore stesso e, se del caso, di quelli dei Subcontraenti autorizzati, verificatosi e rilevato in corso d'opera o a lavori ultimati o in sede di collaudo.

Resta inteso che il Consorzio si rivale sulla garanzia per quanto non abbia potuto rivalersi direttamente sull'Appaltatore mediante compensazione contabile fra le somme a debito e a credito.

Ad iniziativa dell'Appaltatore, la garanzia è progressivamente svincolabile in proporzione allo stato di avanzamento dei lavori, fino ad un massimo del 80% dell'importo originariamente garantito. Gli svincoli parziali progressivi non necessitano di approvazione da parte del Consorzio. Ogni svincolo progressivo intercorso dovrà tuttavia essere tempestivamente notificato al Consorzio. Al termine dei lavori ed in seguito al conto finale, a fronte dell'esecuzione e della contabilizzazione del 100% dei lavori di contratto, residuerà quindi almeno il 20% dell'importo della cauzione originariamente garantito, che sarà definitivamente svincolato all'emissione del certificato di collaudo, o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Tutto ciò premesso, tenuto conto che l'Appaltatore ha offerto il ribasso del%, e che possiede la sopra citata certificazione di qualità che gli consente di ridurre la cauzione del 50%, si dà atto che l'Appaltatore ha costituito la suddetta cauzione mediante garanzia fidejussoria assicurativa, n., dell'importo di, rilasciata dalla Compagnia, emessa il dall'Agenzia, che fa parte integrante del presente contratto e resta acquisita agli atti del Consorzio.

Art. 32. - Garanzia fidejussoria per difformità e vizi dell'opera

Al fine di garantire il ripristino di difformità e vizi dell'opera eventualmente riscontrati dal Consorzio nel biennio successivo al collaudo, l'Appaltatore, prima di poter riscuotere la rata di saldo, deve rilasciare apposita garanzia fidejussoria.

A questo riguardo:

- viste le disposizioni in materia di fidejussione a garanzia della rata di saldo, di cui all'art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e agli artt. 124, comma 3, 229, comma 3, e 235, comma 2, del D.P.R. 207/2010;
- considerato che tale garanzia è espressamente volta a garantire i rischi di diffor-

mità e vizi dell'opera di cui all'art. 102, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, eventualmente riscontrati dal Consorzio a seguito del collaudo e fino alla sua definitività, ossia nei 2 anni successivi alla data di emissione del certificato;

- visto che le modalità di pagamento degli acconti previste dal presente contratto consentono all'Appaltatore di incassare il corrispettivo d'appalto per tutti i lavori eseguiti prima dell'effettuazione del collaudo, al netto della ritenuta dello 0,5% effettuata a tutela dei lavoratori;
- tenuto conto che, stanti le attuali disposizioni in materia, sui pagamenti in acconto non è più prevista alcuna ritenuta a garanzia della regolare esecuzione dei lavori e la rata di saldo è di norma costituita unicamente dalla suddetta ritenuta dello 0,5% effettuata a tutela dei lavoratori;

con la sottoscrizione del presente contratto le Parti convengono che la garanzia fidejussoria da rilasciare ai fini della liquidazione della rata di saldo non sarà calcolata sull'importo del saldo, ed ammonterà, a titolo forfetario omnicomprensivo non riducibile, al 5% (cinque per cento) dell'importo del conto finale.

Il Fidejussore deve essere un Istituto bancario o una Compagnia assicurativa o un Intermediario finanziario compreso tra quelli individuati dall'art. 127 del D.P.R. 207/2010.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Consorzio.

La garanzia deve essere rilasciata espressamente al fine di garantire il ripristino di difformità e vizi dell'opera riscontrati dal Consorzio a seguito del collaudo, e deve avere durata di 2 anni, decorrenti dalla data di emissione del certificato di collaudo.

Qualora sia previsto il pagamento rateale del premio, l'Appaltatore deve provvedere per tempo al rinnovo della garanzia. La garanzia deve comunque prevedere che l'omesso o ritardato pagamento delle somme dovute dall'Appaltatore a titolo di premio non comporta l'inefficacia della garanzia e non può essere opposto dalla Compagnia assicuratrice al Consorzio, fatta salva ogni rivalsa della Compagnia nei confronti dell'Appaltatore.

Art. 33. - Oneri a carico dell'Appaltatore compresi nei prezzi d'appalto

In materia di oneri diretti e indiretti a carico dell'Appaltatore compresi nei prezzi d'appalto, si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 32, comma 4, e 139 del D.P.R. 207/2010 e l'art. 8 del capitolato generale D.M. 145/2000, ai quali si rimanda, oltre a quanto appresso specificato.

I prezzi unitari per lavori a misura e i prezzi a corpo per lavori a corpo, come determinati dall'Appaltatore in ragione del ribasso proposto in sede di offerta, sono comprensivi di tutte i lavori, le forniture, le prestazioni professionali e di mano d'opera, l'impiego di attrezzature e mezzi d'opera, i trasporti, i noleggi, le eventuali opere provvisorie, gli oneri diretti e indiretti, le spese generali e l'utile dell'Appaltatore che concorrono nell'insieme alla perfetta e compiuta realizzazione dell'opera o della parte di essa a cui si riferisce il prezzo, in conformità a tutte le prescrizioni tecniche ed esecutive contenute nel progetto, nel capitolato speciale d'appalto e/o comunque ascrivibili, per effetto di leggi e regolamenti, all'opera realizzata, che dovrà essere eseguita in base alle migliori e più moderne tecnologie di settore, ad esclusione soltanto degli oneri per la sicurezza e dell'IVA.

Oltre a quanto sopra indicato e a quanto specificato in altri articoli del contratto e del capitolato speciale, è a totale ed esclusivo carico dell'Appaltatore quanto segue.

a) Rifondere al Consorzio le spese da questo sostenute per la pubblicazione degli

avvisi di gara e di aggiudicazione sui quotidiani nazionali e locali, nonché, ove il bando sia stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, le conseguenti spese di pubblicazione del bando.

- b) Le spese di stipulazione del contratto, oltre alle spese per eventuali copie autentiche dello stesso.
- c) Le spese di bollo relative alla contabilità. In particolare, i valori bollati dovranno essere prodotti direttamente dall'Appaltatore, a richiesta del Consorzio, secondo necessità.
- d) Assumere in proprio, tenendone sollevato il Consorzio, qualsiasi responsabilità risarcitoria comunque connessa all'esecuzione a norma di contratto dei lavori appaltati.
- e) Dotare il DCA, i CDSA e i CCA di telefono cellulare, per le comunicazioni con il DL e i suoi Assistenti.
- f) Se ed in quanto ritenuto necessario od opportuno dal DL, provvedere all'impianto in cantiere di locali ad uso ufficio per il personale di direzione e di assistenza, arredati, illuminati e riscaldati, dotati di recapito telefonico fisso e fax; ovvero reperire e rendere disponibili locali esistenti in prossimità del cantiere.
- g) Predisporre ed installare in cantiere un cartello indicatore delle dimensioni minime di 2 m x 3 m, contenente le indicazioni di cui alla Circolare del Ministero LL.PP. 1 giugno 1990 n. 1729/UL, aggiornate alla normativa sopravvenuta, i logotipi del Consorzio, della Regione Emilia-Romagna e dell'Appaltatore e quant'altro indicato dal DL.
- h) Provvedere all'installazione di recinzioni, interclusioni e segnaletica regolamentare diurna e notturna nelle aree di cantiere, a norma delle vigenti disposizioni in materia.

- i) Se ed in quanto ritenuto necessario od opportuno dal DL, provvedere alla costituzione in cantiere di vie transito e di aree di deposito e di sosta, a norma delle vigenti disposizioni in materia.
- j) Dotare il cantiere, se necessario, degli allacciamenti di acqua ed energia elettrica, stipulando i relativi contratti di utenza con le competenti aziende erogatrici.
- k) Provvedere alla custodia diurna e notturna del cantiere, ostacolando eventuali furti e danni con idonee misure di prevenzione, con particolare attenzione ai locali contenenti i documenti di cantiere, gli strumenti di rilievo e quant'altro di riguardevole.
- l) Provvedere ai tracciamenti, alle segnalazioni sul terreno o su manufatti, alle modature e alle cassetture di contenimento necessarie per la precisa esecuzione delle opere nei siti e nelle misure di progetto.
- m) Se ed in quanto ritenuto necessario od opportuno dal DL, provvedere alla conservazione dei capisaldi e dei riferimenti planoaltimetrici utilizzati in contabilità sino al collaudo finale, curando preventivamente il loro spostamento controllato nel caso in cui essi debbano essere trasferiti in quanto ricadenti nelle aree occupate dai lavori.
- n) Provvedere alle prestazioni del personale, degli attrezzi e degli strumenti per i rilievi, i tracciamenti e le misurazioni relative alle operazioni di consegna, esecuzione, verifica, contabilità e collaudo dei lavori, nonché accollarsi ogni spesa ed onere per le prove, comprese quelle di carico statiche e dinamiche, le esperienze, le campionature e le analisi che il DL e/o la Commissione di collaudo ritengano opportuno effettuare in sito o presso laboratori abilitati e riconosciuti.
- o) Ricevere, scaricare, movimentare e trasportare nelle aree di deposito o nei punti d'impiego, comunque all'interno del cantiere e secondo le indicazioni del DL, tutti

i materiali e i manufatti necessari per l'esecuzione delle opere d'appalto.

- p) Spostare secondo necessità ed accatastare o disporre temporaneamente in altra zona del cantiere i materiali risultanti da scavi, demolizioni, rimozioni, smontaggi e disfacimenti di opere ed impianti, per il loro eventuale reimpiego o per il successivo allontanamento dal cantiere.
- q) Eseguire i lavori nel rispetto della vigente normativa in materia ambientale, facendosi carico dei relativi obblighi e costi, con particolare riguardo alla gestione ambientale dei rifiuti speciali, come indicato in apposito successivo articolo.
- r) Se ed in quanto ritenuto necessario od opportuno dal DL, eseguire fotografie digitali delle opere in corso nei vari periodi del loro sviluppo, in numero tale da poter consentire la redazione di un esauriente giornale fotografico dei lavori.
- s) Se ed in quanto ritenuto necessario od opportuno dal DL, provvedere alla realizzazione di opere provvisorie necessarie per l'esecuzione dei lavori in appalto, assicurandone la manutenzione in corso d'opera e la rimozione a fine lavori, con rimessa in pristino delle condizioni preesistenti.
- t) Se ed in quanto ritenuto necessario od opportuno dal DL, provvedere a tutti gli interventi provvisori, alle eventuali istruttorie di autorizzazione e al pagamento delle eventuali spese: per l'occupazione temporanea di aree pubbliche e private necessarie per le installazioni di cantiere; per mantenere la continuità di flusso di acque pubbliche e private, anche mediante deviazioni temporanee; per mantenere la continuità di vie di transito pubbliche e private, anche mediante deviazioni temporanee; per mantenere la continuità di tubazioni, condotte e cavidotti pubblici e privati, anche mediante deviazioni temporanee; il tutto assicurandone la manutenzione in corso d'opera e la rimozione a fine lavori, con rimessa in pristino delle condizioni preesistenti.

u) Provvedere a fine lavori alla pulizia e allo sgombero tempestivo del cantiere, compresa ogni installazione, attrezzatura, opera provvisoria, materiale residuo, detrito e quant'altro, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di rifiuti.

Art. 34. - Proprietà di oggetti trovati

In materia di oggetti eventualmente trovati dall'Appaltatore nel corso dell'esecuzione dei lavori, si applica l'art. 35 del capitolato generale D.M. 145/2000, al quale si rimanda.

Art. 35. - Materiali di risulta - Tutela ambientale - Gestione dei rifiuti

Ai materiali risultanti da scavi, demolizioni, rimozioni, smontaggi e disfacimenti di opere ed impianti, non si applicano i commi 1 e 3 dell'art. 36 del capitolato generale D.M. 145/200, in quanto i beni su cui si interviene sono di proprietà del Consorzio e non sono cedibili dietro compenso all'Appaltatore.

L'Appaltatore, e per esso sotto il profilo esecutivo il DCA, deve eseguire i lavori salvaguardando l'integrità dell'ambiente ed agendo nel pieno rispetto della vigente normativa in materia ambientale, con particolare riguardo al Testo Unico D.Lgs. 152/2006. L'Appaltatore, e per esso sotto il profilo esecutivo il DCA, deve adottare misure precauzionali idonee ad evitare danni ambientali di qualunque genere, nonché evitare l'inquinamento dei terreni, delle falde sotterranee e delle acque superficiali, e segnalare tempestivamente al DL il ritrovamento, nel corso dei lavori, di opere sotterranee che possano provocare rischi di inquinamento.

I materiali risultanti da scavi, demolizioni, rimozioni, smontaggi e disfacimenti di opere ed impianti possono essere destinati in tutto o in parte al riutilizzo per previsioni contrattuali o a giudizio del DL, eventualmente anche a seguito di opportuna selezione, solo qualora non si tratti di "rifiuti" ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e se ciò sia consentito dalla sopra richiamata normativa di settore.

La gestione ai fini ambientali dei materiali risultanti da scavi, demolizioni, rimozioni, smontaggi e disfacimenti di opere ed impianti, identificati quali "rifiuti speciali" ai sensi del D.Lgs. 152/2006, spetta all'Appaltatore, che ne è "produttore" e "detentore" ai sensi del medesimo D.Lgs. 152/2006.

Per gestione ambientale dei rifiuti si intendono tutti gli obblighi sanciti dal D.Lgs. 152/2006 - ivi compresi i relativi oneri che sono a carico dell'Appaltatore e che si intendono compresi nel prezzo d'appalto - quali, a titolo indicativo e non esaustivo e se del caso, la caratterizzazione e selezione dei rifiuti, la compilazione del formulario, il trasporto e conferimento dei rifiuti destinati al recupero o allo smaltimento presso Ditte autorizzate a trattarli e recuperarli o smaltirli.

L'Appaltatore, e per esso sotto il profilo esecutivo il DCA, potrà eseguire in tutto o in parte le sopra accennate operazioni di gestione dei rifiuti direttamente, se autorizzato allo scopo ai sensi di legge, oppure tramite altre Ditte specializzate ed autorizzate ai sensi di legge.

Al fine di poter adempiere ai propri compiti di vigilanza, è facoltà del DL e dei suoi Assistenti richiedere in visione o copia all'Appaltatore tutta la documentazione idonea a dimostrare che l'Appaltatore medesimo e le Ditte specializzate coinvolte nella gestione ambientale dei rifiuti possedano le autorizzazioni del caso ed agiscano in conformità al D.Lgs. 152/2006. In ogni caso, una copia del formulario di conferimento dei rifiuti dovrà essere consegnata al DL o ai suoi Assistenti.

Art. 36. - Determinazione dei corrispettivi

Determinazione del corrispettivo per lavori a misura

I lavori, le forniture e le prestazioni che formano oggetto dell'appalto, il cui corrispettivo è determinato a misura, sono puntualmente definiti, descritti e quantificati nel computo metrico estimativo, nel capitolato speciale d'appalto e negli elaborati pro-

gettuali, ai quali si rimanda, oltre ai lavori, maggiori o minori per quantità o diversi per qualità, che il DL potrà disporre in variante durante il corso del contratto, nei limiti e secondo le modalità fissate dal contratto.

Ai fini della determinazione del corrispettivo, i lavori a misura vengono registrati in contabilità in base alle quantità di lavori e/o forniture e/o prestazioni effettivamente eseguiti, come rilevate in contraddittorio, anche per partite provvisorie in acconto. Le quantità sono determinate con metodi geometrici, a numero o a peso, secondo quanto previsto in proposito dal capitolato speciale d'appalto.

Oneri per la sicurezza

Le somme spettanti all'Appaltatore per la sicurezza sono progressivamente accreditate congiuntamente ai pagamenti per i lavori eseguiti, in base alle misure di prevenzione effettivamente adottate e registrate dal CSE su apposito libretto, ai prezzi di cui alla stima analitica che fa parte del PSC.

Qualora venga adottata una misura di prevenzione in tutto o in parte diversa da quelle previste nel PSC, per la quale non sia presente in stima il relativo prezzo, il CSE ne stabilisce il nuovo prezzo, integrando la stima originaria.

In relazione ai subappalti soggetti a previa autorizzazione da parte del Consorzio, l'Appaltatore è tenuto a riconoscere ai Subcontraenti autorizzati gli oneri per la sicurezza da questi sostenuti nell'esecuzione dei lavori subaffidati. Alla liquidazione di detti oneri provvede direttamente il Consorzio, congiuntamente alla liquidazione dei lavori eseguiti dai Subcontraenti autorizzati.

Eventuali interventi extracontrattuali in economia

Possono essere affidati all'Appaltatore, eseguiti in economia e compensati a consuntivo eventuali lavori, forniture, trasporti e noli di attrezzature e mezzi d'opera non previsti in contratto, e pertanto costituenti varianti, che dovessero risultare necessari

od opportuni per risolvere aspetti di dettaglio, di carattere estemporaneo, di limitato impegno tecnico e modesta rilevanza economica, per i quali il contratto non preveda i relativi prezzi, né per i quali si addivenga, in ragione della scarsa incidenza dell'intervento sul contratto, alla formazione di nuovi prezzi.

Se riconducibili alle modifiche in corso d'opera aventi ad oggetto interventi di dettaglio contenuti nel 5% dell'importo di contratto, le somme necessarie per l'esecuzione di tali interventi devono essere reperite in contratto, grazie a minori spese disposte dal DL.

Se riconducibili ad altre fattispecie di modifiche in corso d'opera, detti lavori possono comportare maggiori spese rispetto all'importo di contratto, ma in tal caso previa approvazione di apposita perizia suppletiva e conseguente stipulazione con l'Appaltatore di un atto aggiuntivo.

Gli interventi in economia, ai sensi degli artt. 187, 179, comma 1, primo periodo, e 192 del D.P.R. 207/2010, e considerato che tra i prezzi di contratto non sono presenti prezzi per la sola fornitura di materiali, sono compensati secondo i seguenti criteri e modalità.

Le forniture di materiali, prefabbricati e componenti vengono compensate in base ai rispettivi prezzi netti in vigore al momento dell'acquisizione, desunti dal prezziario della CCIAA di Ferrara, maggiorati delle spese generali e dell'utile d'Appaltatore in misura del 23%. Ai prezzi così calcolati va applicato il ribasso offerto in sede di gara.

Le prestazioni di manodopera comune, qualificata e specializzata, così come i trasporti e i noli di attrezzature e mezzi, vengono compensati sulla base delle tariffe nette in vigore al momento dell'esecuzione, desunte dal prezziario della CCIAA di Ferrara. A dette tariffe si applica una maggiorazione per spese generali e dell'utile d'Appaltatore in misura del 23%, e in tal caso il ribasso si applica soltanto alle spese

generali e all'utile d'Appaltatore.

Qualora il prezzario della CCIAA di Ferrara non riporti i prezzi e le tariffe di quanto occorre, i prezzi netti, cui applicare maggiorazioni e ribasso come sopra descritto, si desumono dal mercato.

Le prestazioni professionali che l'Appaltatore fornisce per l'esecuzione degli interventi in economia sono considerate compensate nell'ambito delle spese generali.

I compensi per tali lavori vengono corrisposti alle scadenze fissate per il pagamento dei lavori di contratto, in base al periodo in cui sono stati eseguiti, previa la loro registrazione contabile su apposite liste settimanali delle somministrazioni, compilate ai sensi degli artt. 187 e 192 del D.P.R. 207/2010, anche distinte in liste della manodopera, liste dei noli di attrezzature e mezzi d'opera e liste delle provviste di materiali, e nel cui contesto va evidenziato come si sono determinati i prezzi e le tariffe applicati.

La ritenuta dello 0,5% a tutela dei lavoratori prevista per i pagamenti in acconto si applica anche agli interventi in economia.

Art. 37. - Penalità pecuniarie

In materia di penali, si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 145 e 159, comma 14, del D.P.R. 207/2010, ai quali si rimanda.

In caso di mancata, parziale o irregolare esecuzione delle passerelle per l'accessibilità del sottotetto di cui al precedente art. 3, è facoltà del RUP, su proposta del DL e sentito l'Appaltatore, applicare una penale pecuniaria forfetaria di importo proporzionale alla gravità dell'inadempimento, dell'ammontare minimo di € 3.000,00 (euro tremila) e dell'ammontare massimo, in caso di totale mancata esecuzione, pari al valore di mercato delle opere, come determinato dal DL mediante stima analitica.

In caso di mancato rispetto delle prescrizioni inerenti il team di direzione tecnica dell'Appaltatore di cui al precedente art. 11, è facoltà del RUP, su proposta del DL e

sentito l'Appaltatore, applicare una penale pecuniaria forfetaria di importo proporzionale alla gravità dell'inadempimento, dell'ammontare compreso tra € 3.000,00 (euro tremila) ed € 10.000,00 (euro diecimila).

In caso di mancata, parziale o irregolare esecuzione dell'organizzazione di cantiere di cui al precedente art. 12, è facoltà del RUP, su proposta del DL e sentito l'Appaltatore, applicare una penale pecuniaria forfetaria di importo proporzionale alla gravità dell'inadempimento, dell'ammontare compreso tra € 2.000,00 (euro duemila) ed € 8.000,00 (euro ottomila).

In relazione al termine di l'ultimazione individuato al precedente art. 21, è stabilita per ogni giorno di ritardo nel compimento di tutti i lavori di contratto, derivante da responsabilità imputabili all'Appaltatore, una penale pecuniaria pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) dell'importo di contratto.

Le suddette previsioni sanzionatorie non sono in ogni caso limitative della facoltà del Consorzio di proporre eccezione di inadempimento, da intendere come integra e non soggetta a limitazioni.

L'importo complessivo delle penali non può superare il 10% dell'importo di contratto. Oltre detto limite, il Responsabile unico del procedimento promuove la risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore.

Fatte salve le eccezioni di cui all'art. 145, comma 6, del D.P.R. 207/2010, le penali vengono applicate dal RUP in sede di conto finale, anche qualora l'Appaltatore respinga in tutto o in parte l'addebito delle responsabilità ad esso imputate, ferma restando la sua facoltà di richiedere la disapplicazione delle penali ai sensi dell'art. 145, comma 7, del D.P.R. 207/2010.

Sulla disapplicazione delle penali decide il competente Organo amministrativo del Consorzio, sentito il RUP e la Commissione di collaudo ministeriale, ai sensi dell'art.

145, comma 8, del D.P.R. 207/2010.

Art. 38. - Premio di accelerazione

Il premio di accelerazione di cui all'art. 145, comma 9, del D.P.R. 207/2010, non è previsto.

Art. 39. - Cessione dei crediti

La cessione dei crediti dell'Appaltatore a terzi aventi titolo è ammessa esclusivamente alle condizioni di cui all'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, al quale si rimanda.

Il Consorzio ha facoltà di opporsi e rifiutare la cessione qualora giudichi che questa pregiudicherebbe l'esecuzione dei lavori a norma di contratto.

Art. 40. - Anticipazione, pagamenti in acconto e a saldo

Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016, l'Appaltatore ha diritto ad una anticipazione pari al 20% dell'importo di contratto.

L'anticipazione viene erogata entro 15 giorni dalla data di consegna ed inizio dei lavori risultante dal relativo verbale emesso dal DL, previa verifica di regolarità del DURC on-line ed ove nulla osti da parte di Agenzia delle Entrate - Riscossione, od entro un maggior termine per eventuali responsabilità non imputabili al Consorzio.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata ad espressa richiesta scritta dell'Appaltatore, accompagnata da una garanzia fidejussoria bancaria od assicurativa, di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale calcolato per un anno, al lordo di IVA.

L'anticipazione verrà recuperata progressivamente, mediante ritenute di importo forfetario commisurate allo sviluppo economico dell'esecuzione del contratto, in occasione dei pagamenti in acconto, e comunque entro il primo anno contabile decorrente dalla data di consegna ed inizio dei lavori risultante dal relativo verbale emesso dal

DL. Qualora non sia oggettivamente possibile completare entro l'anno contabile la compensazione per intero dell'anticipazione (ad es.: nell'eventualità di ritardo nell'avanzamento dei lavori dovuto a sospensioni o a responsabilità dell'Appaltatore), la compensazione per intero verrà completata non appena possibile, anche in unica soluzione e per l'intero importo dell'acconto ove quest'ultimo sia sufficientemente capiente, in sede di liquidazione del primo pagamento successivo al primo anno contabile.

Sull'anticipazione non si applica la ritenuta dello 0,5% a tutela dei lavoratori, che verrà in seguito applicata sui pagamenti in acconto e calcolata sui rispettivi importi al lordo delle detrazioni operate per il recupero dell'anticipazione.

Salve eventuali eccezioni, sono previsti pagamenti a favore dell'Appaltatore:

- diversi, in acconto, all'emissione degli stati di avanzamento dei lavori (SAL), alle scadenze indicate in appresso;
- uno, in acconto, all'emissione del conto finale, a seguito dell'ultimazione dei lavori;
- uno, a saldo, a seguito dell'approvazione da parte dell'Amministrazione del Consorzio del certificato di collaudo.

In materia di pagamento di acconti in corso d'opera all'Appaltatore, si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 141, 143, 180, 194, 195 e 200, comma 1, del D.P.R. 207/2010, nonché le ulteriori norme citate in appresso, alle quali tutte si rimanda. Si precisa che il conto finale, che ai sensi dell'art. 200, comma 1, del D.P.R. 207/2010, va compilato con le stesse modalità previste per i SAL, determina comunque un pagamento in acconto, in quanto il saldo del corrispettivo dell'Appaltatore avviene in seguito, dopo l'approvazione da parte dell'Amministrazione del Consorzio del certificato di collaudo.

L'Appaltatore ha diritto a diversi acconti in corso d'opera, le cui causali ed il cui ammontare sono definiti mediante la redazione da parte del DL di appositi SAL, ogni qualvolta il suo credito, maturato in ragione di lavori regolarmente eseguiti, raggiunga un importo, al lordo delle trattenute previste dal contratto ed esclusa l'IVA, almeno pari al 10% (dieci per cento) dell'importo di contratto.

Potranno essere liquidati acconti di importo inferiore al suddetto 10%:

- in caso di sospensione dei lavori di durata superiore a 45 giorni, per responsabilità non imputabili all'Appaltatore, nel qual caso verrà liquidato un acconto per i lavori eseguiti fino alla data di sospensione;
- in relazione all'ultimo SAL, precedente all'ultimazione dei lavori e al conto finale;
- in relazione al conto finale.

In relazione ai SAL, eventualmente anche su segnalazione dell'Appaltatore, l'evenienza della raggiunta maturazione di un credito liquidabile spetta al DL, il quale, effettuati i debiti accertamenti, emette il SAL nei tempi tecnici minimi necessari.

Ai fini della determinazione del credito dell'Appaltatore, il DL tiene conto:

- dei lavori eseguiti dall'Appaltatore e/o da eventuali Subcontraenti, come da risultanze dei rispettivi libretti delle misure, fermo restando che detti lavori, a norma dell'art. 141, comma 1, del D.P.R. 207/2010, devono essere stati eseguiti regolarmente;
- degli oneri per la sicurezza relativi alle misure cautelative previste dal PSC effettivamente adottate, come da risultanze del relativo libretto tenuto dal CSE;
- se del caso, e solo in relazione ai SAL, della metà del valore delle provviste di materiali e delle apparecchiature che fanno parte dei lavori a corpo o a misura, consegnate a pie' d'opera e non ancora impiegate, posate od installate, a norma dell'art. 180, commi 4, 5 e 6, del D.P.R. 207/2010, purché ritenute idonee

all'impiego ed accettate dal DL; il DL desume il valore di tali provviste dai prezzi di contratto; se del caso, si considerano consegnate a pie' d'opera anche apparecchiature elettromeccaniche consegnate e temporaneamente custodite, a richiesta del DL, presso un centro operativo del Consorzio prossimo al cantiere;

- se del caso, degli interventi in economia ordinati dal DL, come da risultanze delle rispettive liste settimanali delle somministrazioni.

In relazione ai SAL, ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 190, comma 6, e 194, comma 3, del D.P.R. 207/2010, i lavori possono essere registrati sui libretti delle misure, sui SAL e sul registro di contabilità per partite provvisorie. In tal caso, la loro successiva esatta valutazione ed i conseguenti conguagli attivi o passivi verranno registrati in via definitiva, sui medesimi documenti contabili, nell'ambito del SAL seguente o, al più tardi, nell'ambito del conto finale.

Sul pagamento relativo al conto finale sono detratte, se ed in quanto così disposto dal RUP, le penali pecuniarie per ritardo dell'Appaltatore nell'esecuzione dei lavori, come previste in contratto.

Sui pagamenti dei SAL verrà progressivamente detratta quota parte dell'anticipazione, ove erogata, sino al completo recupero della stessa, come sopra descritto.

Sui pagamenti in acconto verrà operata la ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinque per cento) a tutela dei lavoratori, che sarà liquidata all'atto del saldo.

Come già sopra precisato, il Consorzio liquiderà direttamente ai subappaltatori, ai cottimisti ed ai subcontraenti autorizzati le somme a costoro dovute in relazione alle prestazioni dagli stessi eseguite, nei casi previsti dall'art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016. A tal fine, all'atto della predisposizione del SAL e/o del conto finale da parte del DL, l'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto al Consorzio quali prestazioni sono

state eseguite, da quali Subcontraenti autorizzati e per quali rispettivi importi, al lordo della ritenuta dello 0,5%, nonché a quanto ammontano gli oneri per la sicurezza loro spettanti, proponendone infine il pagamento diretto da parte del Consorzio, che verrà effettuato al netto della ritenuta dello 0,5%. Al Consorzio dovranno essere trasmesse sia la fattura dell'Appaltatore, intestata al Consorzio, per l'importo totale del corrispettivo in liquidazione, al netto della ritenuta dello 0,5%, sia la/le fattura/e dei Subcontraenti autorizzati, intestata/e all'Appaltatore, per gli importi delle prestazioni da costoro rispettivamente eseguite, al netto delle ritenute dello 0,5%. Sui pagamenti nei confronti dei Subcontraenti autorizzati potranno altresì essere trattenute, per conto dell'Appaltatore e dietro sua specifica richiesta, le ritenute a garanzia dell'Appaltatore previste in subcontratto. Su tutte le fatture andranno riportati i codici CUP e CIG riferiti al presente contratto.

In caso di irregolarità contributiva a carico dell'Appaltatore e, se del caso, dei Subcontraenti autorizzati, come da risultanze dei rispettivi DURC on-line, il Consorzio effettuerà i pagamenti dei corrispettivi al netto dei rispettivi crediti vantati da INAIL e/o INPS e/o Cassa Edile, e sempre che detti crediti non eccedano i corrispettivi in liquidazione, nella cui evenienza i pagamenti verranno sospesi per intero. Le detrazioni operate in tal senso verranno motivate ed evidenziate dal RUP nel certificato di pagamento. Successivamente, il Consorzio si rapporterà con gli Istituti creditori, al fine di comunicare la disponibilità presso il Consorzio di somme che potrebbero essere di loro interesse, nonché allo scopo di definire compiutamente la titolarità dei crediti ed il loro ammontare certo ed esigibile. Ricevuti i debiti riscontri dagli Istituti creditori, il Consorzio corrisponderà direttamente a questi le somme che essi stessi avranno dichiarato essere di loro spettanza. Il tutto ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. 207/2006, dell'art. 31, comma 3, del D.L. 69/2013 convertito con Legge

98/2013, della Circolare del Ministero del Lavoro n. 3 del 13 febbraio 2012 e, per quanto concerne i crediti dell'INPS, della Circolare INPS n. 54 del 13 aprile 2012. Operato dal Consorzio tale intervento sostitutivo, qualora la somma corrisposta agli Istituti creditori sia inferiore a quella che era stata precedentemente trattenuta dal Consorzio in ragione delle risultanze del/i DURC on-line, verrà corrisposto all'Appaltatore l'importo residuo di sua spettanza, all'atto del pagamento successivo, se questo sia previsto dal contratto, o con apposito pagamento, autorizzato dal RUP mediante il relativo certificato.

Ai sensi del D.M. 18 gennaio 2008 n. 40, prima di effettuare pagamenti di importo superiore ad € 10.000,00 al lordo di IVA a favore dell'Appaltatore e, se del caso, dei Subcontraenti autorizzati, il Consorzio lo segnalerà ad Agenzia delle Entrate - Riscossione, ai fini delle verifiche di solvenza di competenza di detta società di riscossione e recupero crediti. Qualora Agenzia delle Entrate - Riscossione vanti crediti, il Consorzio effettuerà i pagamenti dei corrispettivi al netto di tali somme, sempre che queste non eccedano i corrispettivi in liquidazione, nella cui evenienza i pagamenti verranno sospesi per intero. Le detrazioni operate in tal senso verranno motivate ed evidenziate dal RUP nel certificato di pagamento. Successivamente, il Consorzio si rapporterà con Agenzia delle Entrate - Riscossione, al fine di comunicare la disponibilità presso il Consorzio di somme che potrebbero essere di suo interesse, nonché allo scopo di definire compiutamente la titolarità dei crediti ed il loro ammontare certo ed esigibile. Ricevuti i debiti riscontri da parte di Agenzia delle Entrate - Riscossione, il Consorzio corrisponderà direttamente a questa le somme che essa stessa avrà dichiarato essere di sua spettanza. I crediti vantati da INPS, INAIL e Cassa Edile sono prioritari rispetto a quelli vantati da Agenzia delle Entrate - Riscossione.

Qualora si debbano corrispondere all'Appaltatore interessi moratori per ritardati pa-

gamenti, questi verranno liquidati con apposita annotazione del RUP sul certificato di pagamento, accompagnata dal calcolo degli interessi medesimi.

Le fatture dell'Appaltatore e, se del caso, dei Subcontraenti autorizzati, possono essere emesse solo su indicazioni fornite in proposito dal DL e a seguito dell'emissione dei relativi certificati di pagamento da parte del RUP. In caso di emissione anticipata ed erronea delle fatture, sia con riguardo all'imputazione delle voci di credito, sia con riguardo agli importi, l'Appaltatore e, se del caso, i Subcontraenti autorizzati, dovranno emettere le relative note di accredito e le nuove fatture corrette.

Art. 41. - Conto finale - Relazioni del DL e del RUP

In materia di conto finale dei lavori e relazioni sul conto finale del DL e del RUP, si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 200, 201 e 202 del D.P.R. 207/2010, ai quali si rimanda.

Ai sensi dell'art. 200, comma 1, del D.P.R. 207/2010, il DL predispone ed emette il conto finale dei lavori, con le stesse modalità previste per i SAL, entro 30 giorni consecutivi decorrenti dalla data del certificato di ultimazione, coincidente con la data di maturazione del credito.

Nel conto finale vengono registrati tutti i lavori eseguiti dall'Appaltatore fino alla data del certificato di ultimazione (del certificato di completa ultimazione, qualora il DL abbia dapprima emesso il certificato di sostanziale ultimazione dei lavori).

Contestualmente, ai sensi dell'art. 200, comma 2, del D.P.R. 207/2010, il DL redige la sua relazione di accompagnamento al conto finale, alla quale allega i documenti contabili previsti dal medesimo art. 200, comma 2.

Nella sua relazione finale, il DL indica se l'Appaltatore ha ultimato i lavori entro il termine contrattuale previsto, ovvero l'entità del ritardo, per l'eventuale applicazione delle previste penali pecuniarie da parte del RUP.

Nell'occasione, il DL provvede altresì affinché il Consorzio acquisisca il DURC dell'Appaltatore e, se del caso, quelli dei Subcontraenti autorizzati.

Non appena predisposti il conto finale, la relazione e la documentazione contabile, il DL li sottopone al RUP per le valutazioni a costui spettanti.

Ai sensi dell'art. 201, comma 1, del D.P.R. 207/2010, entro i 15 giorni successivi, il RUP esamina i documenti ricevuti, effettua i riscontri che ritiene opportuni, vista il conto finale e la relazione del DL ed invita l'Appaltatore a prenderne visione, a verificarne i contenuti e a sottoscrivere il conto finale entro il termine perentorio di 15 giorni.

L'Appaltatore può avanzare e/o confermare riserve sul conto finale ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 201, comma 2, del D.P.R. 207/2010.

Qualora l'Appaltatore non sottoscriva il conto finale nel termine sopra indicato, o lo sottoscriva non avanzando o non confermando riserve nei modi previsti, il conto finale si intende definitivamente accettato dall'Appaltatore.

Ai sensi dell'art. 202 del D.P.R. 207/2010, una volta firmato il conto finale dall'Appaltatore o scaduto il termine sopra indicato, il RUP, entro i successivi 15 giorni, redige una sua relazione finale riservata, alla quale allega i documenti previsti dal medesimo art. 202, nonché da quelli previsti dal successivo art. 217, mettendo il tutto a disposizione della Commissione di collaudo ministeriale.

Nella sua relazione finale, il RUP indica se sono state o meno applicate penali pecuniarie per ritardo dell'Appaltatore nell'ultimazione dei lavori.

Se del caso, nella sua relazione finale il RUP esprime parere motivato sulla fondatezza delle riserve dell'Appaltatore non già precedentemente risolte mediante transazione o accordo bonario.

In ogni caso, nella sua relazione finale il RUP dà altresì conto:

- degli esiti delle verifiche della regolarità contributiva dell'Appaltatore e, se del caso, dei Subcontraenti autorizzati, come da rispettivi DURC on-line;
- degli esiti dell'avvenuta pubblicazione dell'Avviso ai creditori, di cui all'art. 218 del D.P.R. 207/2010, presso l'Albo del Comune ove hanno avuto luogo i lavori.

Art. 42. - Collaudo in corso d'opera e finale

In materia di collaudo si applicano, in quanto compatibili, l'art. 102 del D.Lgs. 50/2016, il Titolo X e l'art. 251 del D.P.R. 207/2010, ai quali si rimanda.

I lavori in oggetto sono collaudati da una apposita Commissione di collaudo incaricata dal Consorzio, comprendente anche un Restauratore ai sensi dell'art. 251, comma 2, del D.P.R. 207/2010.

I lavori in oggetto sono collaudati anche in corso d'opera, ai sensi dell'art. 251, comma 1, del D.P.R. 207/2010. Delle visite di collaudo in corso d'opera viene redatto apposito verbale.

I lavori in oggetto vengono definitivamente collaudati entro 6 mesi dalla data del certificato di ultimazione.

Ferma restando la facoltà della Commissione di collaudo di disporre di tutte le prove, le verifiche e le campionature che ritiene opportune, le risultanze delle prove, verifiche e campionature effettuate, verbalizzate, documentate e raccolte dal DL durante il corso dei lavori, hanno effetto anche ai fini del collaudo.

Gli oneri relativi alle operazioni di collaudo competono all'Appaltatore.

I verbali ed il certificato definitivo di collaudo sono soggetti all'imposta di bollo sin dall'origine: una marca da bollo da € 16,00 per ogni 4 facciate scritte; eventuali allegati tecnici una marca da bollo da € 2,00 per ogni esemplare.

Il certificato definitivo di collaudo verrà emesso a condizione che i lavori siano stati effettivamente eseguiti nel rispetto di ogni condizione contrattuale, anche con ri-

guardo alla regolarità contributiva dell'Appaltatore e, se del caso, dei Subcontraenti autorizzati.

Nel certificato definitivo di collaudo, tenuto conto della relazione riservata del RUP, la Commissione esprimerà il suo motivato parere in merito ad eventuali penali pecuniarie applicate dal RUP, fermo restando che sulla disapplicazione delle penali decide l'Amministrazione del Consorzio, sentito il RUP e la Commissione di collaudo, ai sensi dell'art. 145, comma 8, del D.P.R. 207/2010.

Nel certificato definitivo di collaudo, tenuto conto della relazione riservata del RUP, la Commissione esprimerà altresì il suo motivato parere in merito ad eventuali riserve dell'Appaltatore non già risolte mediante transazione o accordo bonario, rimandando la decisione al riguardo all'Amministrazione del Consorzio, che ne è competente ai sensi dell'art. 234, comma 2, del D.P.R. 207/2010.

Il certificato definitivo di collaudo darà inoltre conto degli esiti dell'avvenuta pubblicazione dell'Avviso ai creditori. Se nessun creditore avrà manifestato richiesta di risarcimento danni, ovvero se le pretese di terzi danneggiati, di cui sia stata accertata la legittimità e congruità, saranno state tacitate, la Commissione di collaudo esprimerà il suo nulla-osta in proposito. Diversamente, in caso di pretese di terzi avanzate e non ancora non risolte, la Commissione di collaudo ne riferirà nel certificato, esprimendo il suo motivato parere in proposito e rimandando la decisione al riguardo all'Amministrazione del Consorzio, che ne è competente ai sensi dell'art. 234, comma 2, del D.P.R. 207/2010.

Il certificato definitivo di collaudo indica l'ammontare del credito esigibile dell'Appaltatore alla data di emissione del certificato stesso - fatti salvi pertanto eventuali debiti dell'Appaltatore e, se del caso, dei Subcontraenti autorizzati verso INPS, INAIL, Cassa Edile ed Agenzia delle Entrate - Riscossione maturati in seguito e

riscontrati all'atto della liquidazione del saldo - determinato dalla Commissione di collaudo tenendo conto del credito maturato dall'Appaltatore per i lavori regolarmente eseguiti, delle somme già corrisposte all'Appaltatore a questo titolo, dell'ammontare delle ritenute dello 0,5% a tutela dei lavoratori, delle risultanze dei DURC on-line dell'Appaltatore e, se del caso, dei Subcontraenti autorizzati, nonché delle risultanze dell'interpello ad Agenzia delle Entrate - Riscossione .

Le ritenute dello 0,5% a tutela dei lavoratori possono essere destinate alla compensazione di debiti diversi dell'Appaltatore e, se del caso, dei Subcontraenti autorizzati, solo se non debbano essere destinate ai lavoratori dell'Appaltatore e, se del caso, dei Subcontraenti autorizzati, in ragione di irregolarità contributive accertate e non sanate.

La Commissione di collaudo può disporre l'escussione, in tutto o in parte, della garanzia definitiva, in ragione di eventuali irregolarità nell'esecuzione dei lavori non rimediabili o non rimate dall'Appaltatore, nonché in caso di debiti dell'Appaltatore non compensabili con le somme da saldare.

L'emissione del certificato definitivo di collaudo costituisce titolo per lo svincolo della garanzia definitiva, nonché delle coperture assicurative sulle opere e sulla responsabilità civile dell'Appaltatore.

Il certificato definitivo di collaudo viene trasmesso all'Appaltatore, che deve firmarlo nel termine di 15 giorni, ferma restando la sua facoltà di avanzare le richieste che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo, nei modi previsti dall'art. 233, comma 2, del D.P.R. 207/2010, pena la loro inaccogliabilità.

Il certificato definitivo di collaudo viene sottoposto all'approvazione dell'Amministrazione del Consorzio, la quale, entro 30 giorni dal ricevimento del certificato, delibera in merito:

- all'ammissibilità del certificato;
- alla disapplicazione di eventuali penali pecuniarie applicate dal RUP;
- alle riserve dell'Appaltatore;
- alle pretese di terzi emerse a seguito della pubblicazione dell'Avviso ai creditori.

Il tutto ai sensi degli artt. 145, comma 8, e 234, comma 2, del D.P.R. 207/2010. La Deliberazione viene trasmessa all'Appaltatore.

Il collaudo ha carattere di provvisorietà e diviene definitivo decorsi 2 anni dalla data di emissione del relativo certificato, e si intende tacitamente approvato, ancorché la suddetta Deliberazione di approvazione non sia intervenuta.

Art. 43. - Liquidazione del saldo

In materia di liquidazione del saldo si applicano, in quanto compatibili, l'art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e gli artt. 124, comma 3, e 235, comma 2, del D.P.R. 207/2010, ai quali si rimanda.

Tenuto conto che con il pagamento dei SAL e del conto finale viene liquidato all'Appaltatore il corrispettivo d'appalto per l'esecuzione di tutti i lavori di contratto, esclusa soltanto la ritenuta dello 0,5% a tutela dei lavoratori, l'ammontare del saldo corrisponderà, di norma, a quanto in precedenza trattenuto a tale titolo, fatto salvo quanto segue.

Il saldo potrà comprendere, in tutto o in parte:

- la restituzione delle somme precedentemente trattenute a titolo di penali pecuniarie disposte dal RUP per ritardo dell'Appaltatore nell'esecuzione dei lavori, se così disposto dal Comitato Amministrativo del Consorzio, acquisiti i pareri del RUP e della Commissione di collaudo;
- il riconoscimento delle somme richieste dall'Appaltatore con le riserve, se così disposto dal Comitato Amministrativo del Consorzio, acquisiti i pareri del RUP e del-

la Commissione di collaudo;

➤ eventuali interessi moratori per ritardati pagamenti.

Al saldo potranno essere detratti i debiti dell'Appaltatore e, se del caso, quelli dei Subcontraenti autorizzati, nei confronti di INPS, INAIL, Cassa Edile ed Agenzia delle Entrate - Riscossione, se ed in quanto accertati prima della liquidazione.

Il saldo verrà corrisposto previa emissione da parte del RUP di apposito certificato di pagamento, entro 45 giorni consecutivi decorrenti dalla data del certificato di collaudo, che coincide con la data di maturazione del credito, subordinatamente all'approvazione del certificato stesso da parte dell'Amministrazione del Consorzio.

Il pagamento del saldo è inoltre subordinato al rilascio da parte dell'Appaltatore della garanzia fidejussoria per difformità e vizi dell'opera, come sopra descritta.

Il pagamento del saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del Codice Civile.

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde della difformità e dei vizi dell'opera riscontrati dal Consorzio a seguito del collaudo, fino a che questo non sia divenuto definitivo, ossia per i 2 anni successivi all'emissione del certificato di collaudo.

Riscontrate difformità o vizi dell'opera nel suddetto periodo, il Consorzio lo notificherà immediatamente all'Appaltatore, affinché questo provveda, nei modi indicati dal Consorzio, entro il termine assegnato e sue spese, a conformare l'opera alle prescrizioni di contratto o a riparare i vizi, i guasti e i malfunzionamenti dell'opera non riconducibili al semplice uso della stessa.

Ove non provveda l'Appaltatore a sua cura e spese, nei modi e termini stabiliti, potrà provvedere d'ufficio il Consorzio, escutendo la sopra citata garanzia fidejussoria e fatto salvo, comunque, il risarcimento integrale del danno subito a termini di legge.

Art. 44. - Modalità e termini di pagamento - Interessi per ritardati pagamenti

I pagamenti all'Appaltatore e ai Subcontraenti autorizzati vengono disposti dal RUP mediante emissione dei relativi certificati di pagamento.

Il certificato di pagamento, accompagnato dalla/e fattura/e e dalla ulteriore documentazione che legittima la spesa, viene quindi destinato all'Ufficio Ragioneria del Consorzio, che predispone apposito mandato e lo inoltra alla Banca che esercita il servizio di Cassa consorziale. La c.d. "disposizione di pagamento" citata dall'art. 143, comma 1, secondo periodo, del D.P.R. 207/2010, è il mandato. È questo, pertanto, che verrà emesso entro 30 giorni consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento della fattura, se questa giungerà al Consorzio dopo l'emissione del certificato di pagamento, oppure decorrenti dalla data di emissione del certificato di pagamento, qualora la fattura, comunque corretta nelle imputazioni e negli importi, sia giunta prima di tale data.

A norma dell'art. 3 della Legge 136/2010, il Consorzio effettua i pagamenti esclusivamente tramite bonifici bancari, indicando sul mandato i codici CUP e CIG relativi ai lavori in oggetto, sul conto corrente dedicato dell'Appaltatore e, se del caso, su quelli dei Subcontraenti autorizzati.

In materia di interessi per ritardati pagamenti da parte del Consorzio si applicano le disposizioni vigenti in materia.

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del citato D.Lgs. 231/2002, e dell'art. 142, comma 4, del D.P.R. 207/2010, l'Appaltatore ha diritto agli interessi moratori senza che sia necessaria la messa in mora, ovvero apposita domanda o riserva.

Ai sensi dell'art. 3 del citato D.Lgs. 231/2002, i pagamenti ritardati per ragioni non imputabili al Consorzio non danno diritto all'Appaltatore ai sopra indicati interessi mo-

ratori. Rientrano tra i legittimi impedimenti al pagamento nei termini, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la trasmissione tardiva della fattura, l'errata imputazione delle voci di addebito in fattura e/o l'errato importo che rendano necessario l'annullamento della fattura, le istruttorie necessariamente intrattenute dal Consorzio con INPS, INAIL, Cassa Edile, Agenzia delle Entrate - Riscossione e il Comune dove hanno avuto luogo i lavori.

Art. 45. - Tracciabilità dei flussi finanziari - CUP - CIG

L'Appaltatore è obbligato ad ottemperare alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010, pena la possibile applicazione delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 6 della medesima legge, oltre alla risoluzione del presente contratto per colpa dell'Appaltatore.

Per quanto di rispettiva competenza, i suddetti obblighi incombono anche sui Subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessati ai lavori, alle forniture e ai servizi che formano oggetto del presente contratto.

In particolare, l'Appaltatore deve utilizzare un conto corrente bancario o postale appositamente dedicato, anche non in via esclusiva, ai flussi di denaro pubblico, comunicandone gli estremi al Consorzio, nonché le generalità e codici fiscali delle persone delegate ad operarvi. Su detto conto il Consorzio effettua i pagamenti esclusivamente tramite bonifico bancario.

L'Appaltatore, con possibilità di verifica da parte del Consorzio, è altresì obbligato ad inserire nei subcontratti stipulati in forma scritta con terzi, a qualsiasi titolo interessati ai lavori, alle forniture e ai servizi che formano oggetto del presente contratto, a pena di nullità assoluta degli stessi, una clausola analoga alla presente, riportante espressamente la pena della risoluzione del subcontratto in caso di inadempimento.

Il codice CUP relativo all'investimento pubblico in oggetto è il seguente:

J72I13000160009. Il codice CIG relativo al contratto in oggetto è il seguente:

.....

L'Appaltatore deve riportare i sopra indicati codici su tutta la documentazione inerente i lavori in oggetto, con particolare riguardo alle fatture verso il Consorzio e ai bonifici di pagamento verso i propri Subcontraenti.

Ciò premesso, si dà atto che l'Appaltatore ha compilato e sottoscritto il "Modulo tracciabilità" appositamente predisposto dal Consorzio, allegato al presente contratto onde farne parte integrante, col quale ha indicato gli estremi del conto corrente dedicato, ad esso intestato, sul quale chiede che gli vengano versati i bonifici, oltre alle persone delegate ad operarvi.

Resta inteso che, al fine dei pagamenti diretti ai Subcontraenti autorizzati, andranno prodotti al Consorzio altrettanti rispettivi moduli, da parte degli stessi Subcontraenti, per tramite dell'Appaltatore.

Nel corso dell'esecuzione del contratto, è facoltà dell'Appaltatore e, se del caso, dei Subcontraenti autorizzati, cambiare il conto corrente dedicato sul quale incassare le somme corrisposte dal Consorzio. In tal caso, gli interessati dovranno compilare e trasmettere un nuovo "Modulo tracciabilità".

Art. 46. - Contestazioni

In materia di eventuali contestazioni tra Consorzio e Appaltatore risolvibili dal RUP, inerenti la corretta interpretazione del capitolato speciale d'appalto e/o comunque aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori, le quali sono avanzabili indifferentemente dall'una o dall'altra Parte, a seconda di chi ne abbia motivo ed interesse, si applica, in quanto compatibile, l'art. 164 del D.P.R. 207/2010, al quale si rimanda.

Art. 47. - Riserve dell'Appaltatore - Accordo bonario

In materia di riserve dell'Appaltatore e di accordo bonario si applicano l'art. 205 del D.Lgs. 50/2016 e gli artt. 190, 191, 201 e 233 del D.P.R. 207/2010, ai quali si rimanda.

In particolare, l'Appaltatore si dichiara edotto delle prescrizioni di forma che, a prescindere dalle ragioni di merito, se non puntualmente rispettate fanno decadere le riserve dell'Appaltatore ed ogni sua domanda di maggiori compensi.

Le domande già oggetto di riserva non possono essere riproposte per importi maggiori di quelli inizialmente indicati.

Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica.

L'importo complessivo delle riserve presentate dall'Appaltatore non può in ogni caso essere superiore al 20% dell'importo del contratto. In caso di presentazione di riserve che eccedano tale limite, il RUP, senza compiere alcuna valutazione di merito, dichiarerà inammissibili le riserve che eccedono il suddetto limite, seguendo l'ordine cronologico con cui le riserve sono state avanzate dall'Appaltatore.

Art. 48. - Transazione

In materia di transazione, si applica, in quanto compatibile, l'art. 208 del D.Lgs. 50/2016, al quale si rimanda.

Art. 49. - Esclusione dell'arbitrato - Controversie giudiziali

Non è ammesso il ricorso all'arbitrato di cui all'art. 209 e segg. del D.Lgs. 50/2016. Le eventuali controversie non risolte in via amministrativa potranno essere devolute in via esclusiva alla competenza della Giustizia ordinaria o amministrativa, in base alla natura del contendere e alle norme vigenti in materia giurisdizionale. In caso di ricorso alla Giustizia ordinaria, è competente il Tribunale di Ferrara. In caso di ricorso alla Giustizia amministrativa, è competente il Tribunale Amministrativo Regionale

dell'Emilia-Romagna, con sede a Bologna.

Art. 50. - Obblighi dell'Appaltatore in caso di riserve, accordo bonario, transazione, e controversie giudiziali

Nelle more della soluzione delle riserve, o dell'esito dell'accordo bonario, o dell'esito della transazione, o dell'esito giudiziale, l'Appaltatore resta comunque obbligato ad osservare le disposizioni impartite dal DL, non potendo pertanto modificare, sospendere o ritardare l'esecuzione dei lavori così come definiti dal contratto e/o come specificamente ordinati dal Direttore dei lavori, sotto pena di eventuale applicazione delle penali per ritardi previste in contratto, di eventuale risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore, e comunque fatta salva la rivalsa di tutti i danni che potessero derivare al Consorzio.

Art. 51. - Risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore

In materia di risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore, si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 108 e 110 del D.Lgs. 50/2006 e l'art. 146 del D.P.R. 207/2010, oltre a quanto segue.

Con riguardo alla risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo, resta inteso che tra le diverse motivazioni di risoluzione, con la sottoscrizione del contratto le Parti espressamente convengono che costituiscono giustificata causa per la risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore, a seguito della formale messa in mora dello stesso:

- il venir meno di un requisito di qualificazione indispensabile ai fini dell'esecuzione dei lavori, qualora il vizio sia insanabile, come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il mancato rinnovo dell'attestazione SOA o il subentrato incorrere in una causa di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- il grave ritardo dell'Appaltatore nell'esecuzione od ultimazione dei lavori, derivante

da cause imputabili alla stessa, manifestatosi con l'interruzione delle attività in cantiere che si protragga ingiustificatamente per oltre 30 giorni consecutivi, a seguito della messa in mora dell'Appaltatore;

- il ritardo dell'Appaltatore nell'ultimazione dei lavori, derivante da cause imputabili alla stessa, di entità tale da superare, in penali giornaliere, il 10% dell'importo di contratto;
- le gravi negligenze e/o le gravi contravvenzioni agli obblighi contrattuali assunti che pregiudichino il regolare e puntuale svolgimento dei lavori, quali, fra le altre, i gravi e ingiustificati ritardi nelle fasi istruttorie del rapporto contrattuale; la reiterata inottemperanza agli ordini del DL; la sospensione, il rallentamento o l'esecuzione dei lavori in difformità agli ordini del DL in caso di controversie non ancora giunte a risoluzione;
- l'affidamento in subcontratto di lavori soggetti a previa autorizzazione in violazione della vigente disciplina legislativa, regolamentare e contrattuale in materia;
- in caso di cessione totale o di una o più cessioni parziali, di fatto o simulate;
- le gravi o ripetute violazioni delle norme di sicurezza;
- il fallimento dell'Appaltatore, ovvero la messa in stato di procedura concorsuale coatta o altra condizione equivalente, come anche la morte, l'interdizione o l'inabilitazione del titolare se l'Appaltatore sia un'Impresa individuale;
- l'inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui all'art. 3 della Legge 136/2010, in materia di pagamenti verso i Subcontraenti.

Art. 52. - Recesso dal contratto per volontà del Consorzio

In materia di recesso dal contratto unilaterale e volontario del Consorzio, si applica l'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, al quale si rimanda.

Art. 53. - Allegati al contratto

Le premesse, le norme citate, le norme comunque applicabili ai contratti di lavori pubblici e gli allegati al presente contratto ne formano parte integrante. Come sopra stabilito, è pure parte integrante del contratto il programma esecutivo di dettaglio dell'Appaltatore, che lo stesso si impegna a produrre prima dell'inizio dei lavori e che verrà conservato agli atti del Consorzio. Visto anche l'art. 137 del D.P.R. 207/2010, sono allegati al contratto gli atti e documenti appresso elencati, in parte conservati agli atti del Consorzio ed in parte materialmente uniti.

Conservati di comune accordo agli atti del Consorzio:

- cronoprogramma dei lavori elaborato dal Consorzio;
- programma esecutivo di dettaglio dell'Appaltatore
- disegni, computi metrici ed ulteriori elaborati di progetto;
- PSC predisposto dal Consorzio e POS dell'Appaltatore;
- garanzia definitiva che costituisce la cauzione sul contratto;
- polizza assicurativa a garanzia dell'opera e per RCT/O;
- "Modulo tracciabilità";
- comunicazione ai sensi del D.P.C.M. 187/1991 sulla composizione societaria dell'Appaltatore;
- mandato conferito al Direttore di cantiere dell'Appaltatore.

Materialmente qui uniti:

- A. (eventuale) procura generale o speciale conferita al Sig.;
- B. capitolato speciale d'appalto;
- C. computo metrico estimativo;
- D. offerte tecnica ed economica dell'Appaltatore.

Art. 54. - Forma del contratto

Il presente contratto è soggetto ad IVA e viene stipulato in modalità elettronica con

firma digitale dei sottoscrittori, in forma di atto pubblico notarile.

* * * * *

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005:

per il Consorzio

il Presidente e Legale rappresentante

Dott. Franco Dalle Vacche

per l'Appaltatore

il e Legale rappresentante

.....

* * * * *

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, l'Appaltatore accetta espressamente le clausole del presente contratto di cui agli artt.

per l'Appaltatore

il e Legale rappresentante

.....